

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 giugno 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00109 ROMA - CENTRALINO 05001

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1987, n. 67.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 luglio 1983, n. 54 e 9 settembre 1986, n. 48 (Cave e torbiere) . . . Pag. 3

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1988, n. 6.

Norme in materia di artigianato in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443 Pag. 5

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1988, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1974, n. 16 - Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali - Integrazioni. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1988, n. 8.

Modifica alla legge regionale 12 gennaio 1981, n. 1 - Trattamento di missione dei consiglieri regionali . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1988, n. 9.

Modifica alla legge regionale 7 aprile 1986, n. 8 . Pag. 11

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 6.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 2 marzo 1987, n. 15, relativo al prelievo della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste, cap. 03010, a favore del cap. 05030 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della difesa dell'ambiente. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1988, n. 7.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1988 Pag. 11

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1988, n. 8.

Nuove norme relative alla composizione ed al funzionamento del comitato comunale dell'agricoltura Pag. 12

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1988, n. 9.

Tutela dell'etnia e della cultura dei nomadi Pag. 12

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1988, n. 4.

E.T.S.A.F. - Autorizzazione esercizio provvisorio bilancio di previsione anno finanziario 1988 Pag. 14

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1988, n. 5.

C.R.E. Centro di riferimento attività emotrasfusionale e produzione emoderivati. Approvazione esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988 Pag. 14

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1988, n. 6.

Modifica della legge regionale n. 32/72. Norme sul finanziamento delle attività dei gruppi consiliari Pag. 14

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1988, n. 7.

Ordinamento degli uffici e del personale dell'IRPET. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale n. 74/1980. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1988, n. 8.

Modifica delle norme alle indennità del collegio dei revisori dei conti delle Unità sanitarie locali Pag. 16

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1988, n. 9.

Organizzazione turistica della regione Toscana Pag. 16

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1988, n. 10.

Approvazione rendiconto 1986 Istituto Regionale Programmazione Economica (IRPET) Pag. 21

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1988, n. 2.

Bilancio di previsione della regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1986 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1988, n. 3.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 (secondo provvedimento) Pag. 21

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1988, n. 4.

Approvazione del rendiconto generale della regione Trentino Alto-Adige per l'anno finanziario 1985 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1988, n. 5.

Bilancio di previsione della regione Trentino Alto-Adige per l'esercizio finanziario 1987 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1988, n. 6.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 (primo provvedimento) Pag. 21

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1988, n. 7.

Rendiconto generale della regione Trentino-Alto Adige per l'anno finanziario 1986 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1988, n. 8.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 (secondo provvedimento) Pag. 21

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1988, n. 15.

Partecipazione azionaria della Regione alle società consortili con finalità di costruzione e gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso nel Veneto Pag. 21

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1988, n. 16.

Realizzazione di Europa Genti - Giornate delle Genti e delle Regioni d'Europa Pag. 22

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1988, n. 17.

Interventi edilizi sugli insediamenti alberghieri, artigianali, industriali e commerciali ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1988, n. 18.

Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1988, n. 19.

Anagrafe sanitaria degli allevamenti di bovini da carne. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1988, n. 20.

Modifica dell'art. 35 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 18, concernente «Norme di contabilità delle Unità sanitarie locali in attuazione dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833». Pag. 27

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1988, n. 21.

Interventi regionali per la realizzazione di strutture intese a favorire l'attività motoria Pag. 28

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1988, n. 9.

Acquisizione in località Castel Rigone del comune di Passignano sul Trasimeno di terreno adiacente la struttura ricettiva realizzata con i fondi CEE dell'azione pilota P.I.M. e della legge regionale 19 novembre 1984, n. 45. Acquisizione di beni in comune di Magione. Pag. 29

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1988, n. 10.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19. Disciplina per la programmazione e l'esecuzione delle opere pubbliche. Pag. 29

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1987, n. 67.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 luglio 1983, n. 54 e 9 settembre 1986, n. 48 (Cave e torbiere).

(Pubblicata nel Bollettino, ufficiale della regione Abruzzo n. 16
straord. del 23 ottobre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In via transitoria ed in attesa della definizione del Piano regionale di cui all'art. 7 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 sulla base di una sovrapposizione dei Piani paesistici con la carta geologica e giacimentologica regionale, la Regione elabora, entro e non oltre, il 15 dicembre 1987, il Piano cave stralcio nel quale individua quei bacini e giacimenti che per ubicazione territoriale e scarse valenze ambientali possono essere acquisiti nell'immediato, per assegnarli in via prioritaria alle ditte per le quali, non è più consentita l'attuale attività di escavazione ed, in subordine, ad altre ditte richiedenti.

Art. 2.

Alla lett. a) dell'art. 3 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 la frase «entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge» è eliminata ed è sostituita dalla frase «entro il 30 giugno 1988».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 è modificato come segue:

«È istituito il Comitato tecnico regionale per le attività estrattive e di escavazione nell'ambito del territorio della regione Abruzzo.

Il Comitato tecnico è composto da:

- 1) il componente della giunta delegato al Settore cave e torbiere, che lo presiede. In caso di sua assenza o di impedimento, il Comitato è presieduto dal componente più anziano per età presente alla seduta;
- 2) il dirigente del Servizio energia e industria;
- 3) il dirigente dell'Ufficio attività industriali;
- 4) il dirigente del Servizio del genio civile competente per territorio;
- 5) il dirigente dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente;
- 6) il dirigente del Servizio beni ambientali;
- 7) n. 3 esperti particolarmente competenti nelle materie giuridico-amministrative e di tecnica mineraria nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno;
- 8) il dirigente del Servizio ecologia e tutela dell'ambiente.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal responsabile dell'unità operativa per le attività estrattive.

Ai componenti del Comitato sono corrisposti, se dovuti, i gettoni di presenza, l'indennità di trasferta ed il rimborso spese di cui alla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 4.

L'art. 5 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 è modificato come segue:

«Nelle materie di sua competenza, la giunta regionale si avvale della consulenza del Comitato tecnico regionale.

Il parere del Comitato sostituisce ogni altro parere obbligatorio richiesto dalla normativa vigente nelle materie disciplinate dalla presente legge. Tale parere è obbligatorio e vincolante.

Il parere del predetto Comitato deve espressamente motivare la compatibilità o meno dell'attività estrattiva con i vincoli ambientali, idrogeologici, militari o di altra natura.

A tal uopo il Comitato, ove sussistano tali vincoli, provvede a richiedere a sua volta il proprio avviso alle autorità preposte normalmente alla gestione e tutela degli interessi pubblici per cui i vincoli stessi furono posti.

Le autorità competenti ad emettere i provvedimenti necessari per l'esercizio delle attività estrattive, qualora non ritengano di condividere il parere del C.T.R., possono ricorrere al Consiglio regionale che decide entro trenta giorni con provvedimento motivato.

È altresì, compito del Comitato:

- a) esprimere il parere per il rilascio dei provvedimenti di concessione di autorizzazione;
- b) presentare annualmente alla giunta regionale una relazione sulle attività estrattive e di escavazione, sulla base dei dati raccolti direttamente o con le modalità di cui al precedente art. 3, lettera d);
- c) promuovere studi e ricerche relative ai problemi attinenti alle attività estrattive e di escavazione;
- d) svolgere compiti accertativi diretti, anche mediante sopralluoghi;
- e) formulare proposte sulla formazione professionale del personale e dei tecnici operanti nel settore cave e torbiere».

Art. 5.

L'art. 10 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 è modificato come segue:

«L'attività di coltivazione dei materiali di cui al n. 1) dell'art. 1 della presente legge è soggetta a:

- a) provvedimento di concessione da parte del presidente della giunta regionale se deve esercitarsi su giacimenti: appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione; sottratti alla disponibilità del proprietario, ai sensi del successivo art. 23; rimasti inutilizzati ai sensi del successivo art. 24;
- b) provvedimento di concessione da parte del sindaco, se deve esercitarsi su giacimenti di proprietà comunale;
- c) provvedimento di autorizzazione da parte del presidente della giunta regionale se deve esercitarsi su giacimenti coltivati per l'esercizio di attività industriali situate in altro Comune o se l'area interessata ricade in più, Comuni con termini;
- d) provvedimento di autorizzazione da parte del sindaco, per tutte le cave private presenti sul territorio comunale. Tale funzione amministrativa viene espressamente delegata ai Comuni con la presente legge.

L'art. 1 della legge regionale 5 febbraio 1985, n. 10 è abrogato.

L'istanza del richiedente ed i documenti allegati devono essere inoltrati in carta legale ed in duplice copia alla giunta regionale — Unità operativa per le attività estrattive — con sede in Pescara ed ai Comuni nel cui territorio ricadono le aree interessate.

Art. 6.

All'art. 11 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:

Il versamento in favore dell'amministrazione previsto dalla lettera d) è fissato in L. 300.000.

Dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera e):

e) Un progetto di risanamento ambientale elaborato in conformità delle indicazioni contenute nel P.R.A.E. (Piano Regionale Attività Estrattive) che preveda il ripristino contemporaneo alla coltivazione procedendo per lotti di breve durata, compatibilmente con le esigenze delle tecniche di coltivazione proprie della cava in oggetto.

Il comitato stabilisce l'ammontare della garanzia per l'adempimento dell'obbligo di cui sopra commisurata alla prevedibile entità della spesa relativa nella forma o di deposito cauzionale o di fidejussione a scelta dell'interessato».

Art. 7.

L'art. 12 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 è sostituito dal seguente:

«La Unità Operativa (U.O.) per le Attività Estrattive, ricevuta l'istanza, accertatane la regolarità e la competenza, provvede alla relativa istruttoria sentito il Comune interessato, mediante visite e sopralluogo e rilevamento di ogni elemento utile per una esauriente conoscenza di tutti i problemi da parte del Comitato, che deve essere messo in grado di valutare i vincoli presenti nella zona, lo stato dei luoghi, la personalità e la serietà dell'impresa, l'impatto ambientale della cava. Completata l'istruttoria, la U.O. trasmette gli atti alla segreteria del Comitato, che li assume al proprio protocollo.

Da tale momento il C.T.R. deve esprimere parere entro novanta giorni salvo sospensione del termine stabilito dal C.T.R. stesso per supplemento d'istruttoria.

Il Comitato, in sede d'istruttoria, può richiedere sia direttamente, sia servendosi dell'Unità Operativa per le attività estrattive, ogni informazione e documentazione che, a completamento dei dati forniti dal richiedente, ritenga utile acquisire per verificare che l'attività di coltivazione sia esercitata nell'ambito delle esigenze della produzione e nel rispetto dell'interesse pubblico e della conservazione dell'ambiente, nonché in conformità al Piano regionale ed alle disposizioni della presente legge».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 viene sostituito dal seguente:

«Quando il giacimento è assegnato in concessione, al proprietario del suolo viene corrisposto, per tutta la durata della concessione, un indennizzo previsto dalle vigenti leggi».

Art. 9.

Il punto 6 dell'art. 16 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 è sostituito come segue:

«6) all'obbligo del risanamento ambientale come previsto dal precedente art. 11, punto e)».

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 14 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 è così sostituito:

«Il provvedimento di concessione o di autorizzazione viene rilasciato dal sindaco o dal presidente della giunta regionale sulla base del parere obbligatorio e vincolante del C.T.R., tenuto conto delle prescrizioni e dei contenuti che lo caratterizzano».

Art. 11.

L'art. 27 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 è sostituito dal seguente:

«Le funzioni amministrative di vigilanza sulla applicazione sia delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sia delle norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 617 e 19 marzo 1956, n. 302, nonché il controllo sulla utilizzazione dei giacimenti e sulla esatta osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o di autorizzazione, spettano alla giunta regionale che le esercita attraverso l'Unità operativa per le attività estrattive, Vigilanza e Controllo, nonché attraverso il Corpo forestale.

All'atto della constatazione di inosservanza di qualsiasi adempimento o prescrizione, l'organo che procede alla vigilanza o al controllo contesta l'infrazione all'interessato al quale è concesso un termine di trenta giorni per presentare eventuali controdeduzioni.

Qualora l'infrazione possa provocare danni gravi ed irreparabili, l'organo accertatore può ordinare la sospensione dell'attività estrattiva.

Il Consiglio regionale disciplinerà le procedure per la corretta attuazione del presente articolo e provvederà alla stipula di eventuale convenzione con il Corpo delle miniere».

Art. 12.

L'art. 30 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 è sostituito dal seguente:

«L'attività di escavazione di cui al punto 2), dell'art. 1 è soggetta a concessione da parte del presidente della giunta regionale.

A tal fine l'istanza della parte ed i documenti allegati devono essere inoltrati alla giunta regionale — Unità operativa per le attività estrattive — con sede a Pescara, in bollo, ed in duplice copia.

Entro trenta giorni dal completamento dell'istruttoria con esito positivo, il presidente della giunta regionale rilascia la concessione con decreto.

Il provvedimento di diniego è atto definitivo.

Si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 10».

Art. 13.

L'art. 32 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 è sostituito dal seguente:

«All'istruttoria della pratica provvede l'Unità operativa per le attività estrattive avvalendosi, per gli aspetti tecnici, del competente Ufficio del genio civile che deve esprimere il parere entro il termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza.

Si osservano le disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 della presente legge».

Art. 14.

L'art. 34 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 è sostituito dal seguente:

«L'attività di vigilanza e di controllo per la esatta osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, nonché quella di polizia idraulica, sono esercitate dal presidente della giunta regionale attraverso l'Unità operativa per le attività estrattive, che può avvalersi dei competenti Servizi del genio civile.

Questi, per l'espletamento delle attività di loro competenza, possono imporre ai concessionari adempimenti e prescrizioni specifici.

In caso di infrazione, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 27».

Art. 15.

Sono abrogati l'art. 39 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 e l'art. 2 della legge regionale 9 settembre 1986, n. 48.

Art. 16.

Dopo l'art. 38 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 è aggiunto il seguente:

«Art. 39. (*Permesso di ricerca*). — I Sindaci ovvero il presidente della giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, sentito il C.T.R. di cui all'art. 4 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 così come modificato dalla presente legge, possono consentire permessi di ricerca finalizzati al sondaggio di giacimenti con l'autorizzazione ad asportare non oltre mille metri cubi di materiale da assoggettare a lavorazione utilizzazione per un tempo non superiore a trenta giorni.

Per ottenere il permesso l'interessato deve presentare apposita domanda completata dal titolo di disponibilità, da una corografia e da una planimetria catastale della zona interessata.

Il ripristino ambientale deve essere contestuale al prelievo.

In caso di abuso si applicano le sanzioni previste dal precedente art. 28».

Art. 17.

All'onere derivante dal funzionamento del Comitato tecnico regionale per l'anno 1987 presuntivamente valutato in L. 10.000.000 si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. 011425 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio e corrispondenti per gli esercizi successivi.

Alla spesa derivante dalla redazione del Piano cave stralcio di cui all'art. 1, presuntivamente determinata in L. 400.000.000 per l'anno 1987, si fa fronte previa riduzione di pari importo, per competenza, del cap. 324000 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1987, e previo aumento, di pari importo, per competenza, del cap. 131420, denominato «Spese per la realizzazione del Piano regionale per l'esercizio delle attività estrattive e di escavazione».

La partita n. 5 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1987 è soppressa.

Art. 18.

Le norme contenute nella presente legge cessano di avere vigore il 30 giugno 1988.

Art. 19.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla posservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 ottobre 1987

MATTUCCI

88R0324

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1988, n. 6.

Norme in materia di artigianato in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 38 del 31 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo dell'artigianato, nonché la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni artigiane, in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443, individua e disciplina, con la presente legge, le funzioni relative alle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane, all'approvazione e revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tipici, tradizionali e dell'abbigliamento.

CAPO I

ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 2.

Domanda d'iscrizione all'albo

1. È istituito, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, l'albo provinciale delle imprese artigiane che è tenuto dalla commissione provinciale per l'artigianato.

2. L'iscrizione all'albo è disposta dalla commissione provinciale per l'artigianato, su domanda del titolare dell'impresa. Le imprese, già iscritte all'albo di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono iscritte di diritto.

3. Tutte le imprese aventi i requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che hanno sede nel territorio della provincia, sono tenute ad iscriversi all'albo secondo le formalità ed i termini previsti per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e dall'art. 1 della legge 4 novembre 1981, n. 630.

4. La domanda di iscrizione e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e sono riportate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione, sulla base di una comunicazione della commissione provinciale. Analoga comunicazione viene fatta dalla commissione all'istituto nazionale della previdenza sociale e all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

5. Le domande per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, redatte in duplice copia e indirizzate alla commissione provinciale per l'artigianato, sono presentate o spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento al comune ove ha sede l'impresa ed alla commissione provinciale competente.

6. L'istruttoria, svolta dal comune, è diretta a certificare:

a) i dati anagrafici del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa;

b) l'effettivo inizio, la sede e la natura dell'attività esercitata;

c) il numero dei dipendenti e dei familiari del titolare occupati nell'impresa e la partecipazione al lavoro, anche manuale, dell'unico titolare o della maggioranza dei soci.

7. Il comune trasmette i risultati dell'istruttoria alla commissione provinciale entro venti giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali la commissione stessa provvede ai necessari atti istruttori.

8. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane è condizionata alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti, sulla base degli elementi attestati dall'autorità comunale o di quelli acquisiti direttamente dalla commissione.

9. L'iscrizione all'albo decorre dalla data del provvedimento di riconoscimento dello status d'impresa artigiana assunto dalla commissione provinciale.

10. La decisione della commissione provinciale viene notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda.

11. La decisione di rigetto della domanda deve essere motivata.

12. L'omissione della denuncia di inizio dell'attività artigiana comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 2.000.000.

Art. 3.

Pubblicità dell'iscrizione all'albo

1. Le iscrizioni all'albo sono rese pubbliche mediante affissione delle relative deliberazioni, per quindici giorni consecutivi, presso la sede della commissione provinciale per l'artigianato.

2. Gli enti e le associazioni che istituzionalmente operano a favore del settore artigiano, possono prendere visione dell'albo provinciale delle imprese artigiane secondo modalità stabilite dalla commissione provinciale per l'artigianato.

3. Copie dell'albo sono rilasciate gratuitamente dalla commissione provinciale al servizio artigianato e industria della Regione, nonché all'INPS, all'INAIL ed alle amministrazioni comunali competenti per territorio, qualora ne facciano richiesta. Copia dell'albo può altresì essere rilasciata, una volta l'anno, alle organizzazioni sindacali artigiane a struttura nazionale operanti nel territorio regionale, ad enti e associazioni o ad istituti di ricerca operanti nel settore.

4. Tutte le informazioni contenute negli albi provinciali sono di proprietà della Regione.

5. La giunta regionale stabilisce la istituzione e le modalità di gestione di una banca-dati regionale per l'artigianato, in relazione all'attuazione delle disposizioni delle leggi regionali per il settore artigiano.

6. L'accesso all'albo per tutte le operazioni relative alla gestione, alla certificazione, all'aggiornamento ed alla revisione è esclusivamente riservato alla segreteria della commissione provinciale per l'artigianato.

7. L'accesso e l'utilizzo delle notizie contenute nella banca-dati regionale di cui al comma 5, è riservato al servizio artigianato e industria della Regione, alle commissioni regionale e provinciali dell'artigianato.

8. Per esigenze amministrative ed informative di enti pubblici e previdenziali e di associazioni di categoria, la giunta regionale può autorizzare l'utilizzo dei dati.

Art. 4.

Consorzi artigiani iscrivibili nella separata sezione dell'albo

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, previsti dal primo comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono iscritti in separata sezione dell'albo e ad essi sono estese le agevolazioni per le imprese artigiane nei modi e nei limiti previsti dal secondo comma dello stesso art. 6.

2. Ai fini previsti dal comma 1 i consorzi e le società consortili presentano domanda di iscrizione alla competente commissione provinciale per l'artigianato entro il termine di trenta giorni dalla loro costituzione.

3. Gli stessi consorzi e società consortili sono altresì tenuti a presentare, unitamente alla domanda di iscrizione, copia dello statuto e dell'eventuale regolamento interno, l'elenco delle imprese associate, nonché a comunicare alla commissione le modifiche di fatto e di diritto intervenute successivamente e la cessazione del consorzio.

4. L'iscrizione, nella separata sezione dell'albo dei consorzi e delle società consortili di cui al presente articolo, è condizionata alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti direttamente accertata dalla commissione provinciale per l'artigianato.

5. Le modalità ed i termini per l'iscrizione nella separata sezione dell'albo sono quelli indicati dal precedente art. 2, commi 9, 10 ed 11.

6. In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, la Regione può disporre con apposita legge agevolazioni a favore dei soggetti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6 della legge n. 443/1985.

Art. 5.

Tutela della denominazione artigiana

1. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili di cui al precedente art. 4 che non siano iscritti nella separata sezione dell'albo.

2. L'iscrizione all'albo costituisce condizione per fruire delle agevolazioni riservate al settore artigiano.

3. Ai trasgressori della disposizione di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000.

Art. 6.

Cancellazione dall'albo

1. I titolari delle imprese artigiane iscritte all'albo ed i soggetti di cui al precedente art. 4 devono comunicare alla commissione provinciale per l'artigianato, entro trenta giorni, il venire meno dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti o la cessazione dell'attività e ogni altra variazione della stessa, della ragione sociale e della sede.

2. L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 o la presentazione di dichiarazioni e documentazioni non veritiere, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000.

3. La dichiarazione e le documentazioni prodotte dagli interessati ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano e della modifica o della cancellazione dall'albo contenenti dati inesatti, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

4. La commissione provinciale, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, terzo e quinto comma della legge n. 443/1985, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio o su specifica richiesta degli ispettori del lavoro e degli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e di qualsiasi pubblica amministrazione interessata, con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 7 della legge n. 443/1985.

5. La cancellazione dall'albo è disposta dalla commissione provinciale, sentito in ogni caso l'interessato, tanto in sede di revisione dell'albo, quanto in seguito all'accertamento effettuato ai sensi del comma 4 del presente articolo.

6. La cancellazione dall'albo decorre dalla data di notifica della delibera della commissione provinciale.

Art. 7.

Revisione dell'albo

1. La commissione provinciale per l'artigianato effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo.

2. A tal fine la commissione invia ai singoli comuni, sei mesi prima del previsto termine di scadenza, l'elenco delle imprese artigiane iscritte all'albo che esercitano la propria attività nel loro territorio.

3. Il sindaco, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'elenco, dispone gli accertamenti necessari e comunica alla commissione le notizie raccolte per la conferma dell'iscrizione o per la cancellazione delle imprese.

4. La commissione provinciale può disporre, in ogni tempo, la cancellazione d'ufficio delle imprese che abbiano perduto uno o più requisiti di legge o abbiano cessato l'attività.

5. Della cancellazione viene data notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato, all'istituto nazionale della previdenza sociale, all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

6. Ultimata la revisione, l'elenco delle imprese rimaste iscritte e di quelle cancellate è affisso per trenta giorni consecutivi all'albo della commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 8.

Ricorsi

1. Le decisioni di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'albo possono essere impugnate dai soggetti interessati nelle forme e nei termini stabiliti dai commi quinto e sesto dell'art. 7 della legge n. 443/1985.

CAPO II

ORGANI DI TUTELA, DI PROMOZIONE E DI AUTOGOVERNO DEL SETTORE ARTIGIANO

Art. 9.

Composizione della commissione provinciale per l'artigianato

1. Presso ogni capoluogo di provincia è costituita, con decreto del presidente della giunta regionale, una commissione provinciale per l'artigianato.

2. La commissione provinciale per l'artigianato dura in carica cinque anni ed è composta:

a) da 16 imprenditori artigiani eletti dagli iscritti all'albo provinciale tra gli imprenditori inseriti nell'albo da almeno tre anni, in base a quanto disposto dal successivo art. 23;

b) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione. Ciascuna organizzazione non può designare più di un rappresentante;

c) da un rappresentante dell'istituto nazionale della previdenza sociale;

d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro;

e) da tre esperti in materia giuridico-economica e finanziaria, con riferimento al settore artigiano, scelti dal presidente della giunta regionale tra i designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale facenti parte del CNEL ed in modo che tutte le organizzazioni a struttura regionale siano rappresentate. A tal fine i candidati devono produrre idonea documentazione e curriculum professionale.

3. La designazione dei componenti indicati alle lettere b), c), d), e) del presente articolo deve essere comunicata al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Decorso inutilmente detto termine il presidente della giunta regionale può provvedere egualmente alla costituzione della commissione purché sia stata designata almeno la metà dei componenti previsti dalle lettere b), c), d) ed e).

4. Tutti i componenti non possono essere riconfermati per più di due quinquenni.

5. La commissione può chiamare a partecipare ai propri lavori, per la trattazione di particolari problemi, esperti, funzionari regionali, del credito e di altri enti; per tale partecipazione non spetta alcun compenso.

6. I componenti aventi diritto al voto eleggono il presidente ed il vice presidente della commissione. Il presidente è scelto tra i membri di cui alla lettera a), comma 2 del presente articolo.

7. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei componenti aventi diritto al voto.

8. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

9. I componenti decadono dalla carica in caso di perdita della qualifica posseduta o dei requisiti prescritti o in caso di assenza ingiustificata alle sedute per almeno tre riunioni consecutive.

10. La decadenza è dichiarata dal presidente della giunta regionale su proposta del presidente della commissione provinciale per l'artigianato.

11. I componenti di cui alla lettera *a*), comma 2 del presente articolo, qualora risultino deceduti, dimissionari o decaduti, sono sostituiti, con le stesse modalità di cui al comma 1, dal primo dei candidati non eletti della stessa lista dei componenti sostituiti.

12. I componenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), comma 2 del presente articolo, qualora risultino deceduti, dimissionari o decaduti, sono sostituiti, con le stesse modalità di cui al comma 1, su designazione degli stessi enti e istituti che li avevano originariamente indicati.

Art. 10.

Funzioni della commissione provinciale per l'artigianato

1. La commissione provinciale per l'artigianato ha il compito di:

a) curare la tenuta dell'albo delle imprese artigiane, disponendo le relative iscrizioni, variazioni e cancellazioni;

b) rilasciare la relativa certificazione e notificarla agli interessati, anche ai fini della preposizione dell'eventuale ricorso alla commissione regionale di cui al successivo art. 13;

c) provvedere alla revisione dell'albo nei termini e con le modalità stabilite dalle vigenti norme di legge;

d) promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato e favorire l'aggiornamento tecnico e professionale delle imprese concorrendo alla elaborazione dei programmi di intervento nel settore artigiano per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, anche attraverso la comunicazione di ogni utile elemento conoscitivo alla commissione regionale per l'artigianato;

e) concorrere, sotto la direzione e il coordinamento della commissione regionale per l'artigianato, allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche, informazioni e documentazioni sulle attività artigiane, pubblicando annualmente una relazione sulla situazione dell'artigianato nei rispettivi territori.

2. Le spese relative al funzionamento della commissione provinciale per l'artigianato sono a carico del bilancio regionale.

Art. 11.

Personale e sede delle commissioni provinciali per l'artigianato

1. La Regione provvede a dotare le commissioni provinciali per l'artigianato delle strutture e del personale necessari allo svolgimento dei loro compiti.

2. La giunta regionale è autorizzata a costituire, presso ciascuna commissione provinciale, una unità operativa organica, quale articolazione del servizio regionale artigianato e industria, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria.

3. L'unità operativa di cui al comma 2 è parificata alle sezioni previste dalla legge regionale 6 giugno 1980, n. 50 ed è dotato di un organico di personale non superiore alle 10 unità.

4. L'individuazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale di cui al comma 3 è determinata previa acquisizione del parere espresso da ciascuna commissione entro i termini previsti dal successivo art. 15, conformemente alla legge regionale n. 50/1980 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Nelle province ove le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, apposita convenzione regolamenta i rapporti fra la Regione e le camere di commercio. La convenzione assicura altresì il collegamento fra l'albo delle imprese artigiane ed il registro delle ditte di cui all'art. 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

6. Nella convenzione devono essere inoltre previsti il periodo di transizione tra la pubblicazione della legge n. 443/1985 e l'inizio dell'attività delle nuove segreterie.

7. Le segreterie operano alle dirette dipendenze funzionali dei presidenti delle commissioni e sono coordinate dalla giunta regionale attraverso la struttura organizzativa competente in materia di artigianato.

Art. 12.

Indennità

1. Ai componenti delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato, estranei all'amministrazione regionale, competono le indennità di presenza fissate per i componenti del comitato tecnico regionale della cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla tabella *b* allegata alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20, nonché le competenze stabilite dall'art. 4, primo comma, della stessa legge regionale n. 20/1984.

2. Ai presidenti delle commissioni indicate nel comma 1, competono le indennità di presenza nella stessa misura prevista per il presidente del comitato regionale di controllo e sue sezioni autonome, di cui alla medesima tabella *B*, nonché le competenze stabilite dall'art. 4, primo comma, della stessa legge regionale n. 20/1984.

3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, che si protragga per oltre trenta giorni consecutivi nell'arco dello stesso anno, l'indennità di cui al comma 2 compete al vice presidente che lo sostituisce.

Art. 13.

Commissione regionale per l'artigianato

1. La commissione regionale per l'artigianato ha sede presso gli uffici del servizio artigianato e industria della Regione.

2. È consentita con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) da tre rappresentanti della Regione eletti dal consiglio regionale;

c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale facenti parte del CNEL e operanti nella regione. I candidati devono produrre idonea documentazione attestante la specifica competenza e il curriculum professionale.

3. La commissione può chiamare a partecipare ai propri lavori, per la trattazione di particolari problemi, esperti, funzionari regionali, del credito e di altri enti; per tale partecipazione non spetta alcun compenso.

4. La commissione dura in carica 5 anni ed elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

5. La commissione può organizzare al suo interno sezioni permanenti di lavoro con competenze istruttorie specifiche ed ha altresì facoltà di consultare esperti esterni, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi.

6. Le spese inerenti al funzionamento della commissione sono a carico del bilancio regionale.

7. Le attività di segreteria della commissione sono svolte da personale del servizio regionale artigianato e industria al cui interno la giunta regionale è autorizzata a costituire una unità operativa organica parificata alle sezioni previste dalla legge regionale 50/1980 e nei limiti della complessiva dotazione organica della Regione.

8. La commissione regionale per l'artigianato ha il compito di:

a) decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle commissioni provinciali in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane;

b) provvedere allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche, informazioni e documentazioni sulle attività artigianali regionali e pubblicare annualmente una relazione sulla situazione del settore artigiano nella regione, anche coordinando l'attività delle commissioni provinciali per l'artigianato;

c) proporre ogni utile iniziativa diretta a tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane esistenti nel territorio regionale, sentite le commissioni provinciali e coordinando altresì le attività di queste ultime in materia;

d) partecipare alla elaborazione dei programmi regionali per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale attraverso la nomina di rappresentanti in seno alle competenti commissioni regionali;

e) svolgere ogni altro compito che le sia attribuito da leggi vigenti.

Art. 14.

Programmi di attività della commissione regionale per l'artigianato

1. La commissione regionale per l'artigianato presenta alla giunta regionale, entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta, proponendo un programma di attività per l'anno successivo.

2. Tale programma, oltre le iniziative a carattere regionale, comprende anche quelle a carattere locale predisposte dalle commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 15.

Funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato

1. La commissione regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato, entro sei mesi dalla loro costituzione, nel rispetto delle norme di funzionamento previste dalla presente legge, si dotano di un regolamento interno deliberato a maggioranza assoluta dei propri componenti e trasmesso alla giunta regionale per l'approvazione.

Art. 16.

Diritti di segreteria e diritti annuali

1. Dell'entrata in vigore della presente legge i diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani, ai sensi della normativa vigente, a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le certificazioni di competenza delle commissioni provinciali per l'artigianato, sono devoluti alla Regione.

2. Al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore del settore, la Regione, nell'ambito della convenzione richiamata al precedente art. 11, concerta con le camere di commercio l'utilizzo delle somme provenienti dai diritti annuali di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 51, dovuti dalle imprese artigiane iscritte agli albi provinciali.

3. Le somme di cui al comma 1 sono riscosse secondo modalità indicate dalla giunta regionale.

Art. 17.

Vigilanza

1. Le commissioni provinciali e regionale per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della giunta regionale, che può disporre ispezioni e indagini sul loro funzionamento.

2. Nel caso in cui la commissione regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato vengano a trovarsi nella impossibilità di regolare funzionamento, commettano gravi e reiterate irregolarità, ovvero non provvedano al compimento degli atti o delle operazioni elettorali ad esse demandati dalla presente legge entro i termini prescritti, il presidente della giunta regionale, previa diffida, nomina con proprio decreto un commissario straordinario la cui durata in carica è stabilita nello stesso decreto di nomina.

3. Nei primi due casi previsti dal comma 2 il presidente della giunta regionale può altresì procedere allo scioglimento della commissione provinciale per l'artigianato ed alla sua ricostituzione a norma del precedente art. 9. In questo caso la nuova commissione durerà in carica fino allo scadere del quinquennio dalla prima istituzione.

4. Nell'ipotesi del mancato compimento delle operazioni elettorali, entro i termini prescritti, la nomina del commissario, che ha il compito di provvedere alle operazioni stesse, è effettuata entro i cinque giorni successivi e non richiede la previa diffida.

5. Al commissario straordinario sono corrisposte, con onere a carico del bilancio regionale, l'indennità di carica stabilita dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 per il presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona, nonché le competenze previste dall'art. 4, primo comma, e dall'art. 5, primo comma, della medesima legge regionale n. 20/1984.

6. Le spese necessarie per lo svolgimento dei compiti attribuiti al commissario sono a totale carico della Regione.

CAPO III

ARTIGIANATO ARTISTICO, TIPICO E TRADIZIONALE

Art. 18.

Determinazione dei mestieri artistici, tipici e tradizionali

1. Sono considerati artistici, tipici e tradizionali, ai fini dell'applicazione della normativa vigente, i mestieri individuati ai sensi dell'art. 4, lettera c), della legge 8 agosto 1985, n. 443, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 13, secondo comma, della stessa legge.

2. Al fine di tutelare e valorizzare l'artigianato marchigiano, la giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalle organizzazioni di categoria, dalle commissioni provinciali per l'artigianato e dalla commissione regionale per l'artigianato, e secondo quanto previsto anche dai contratti nazionali di lavoro del settore artigiano, può individuare le attività artigiane artistiche, tipiche e tradizionali comprese fra quelle indicate ai sensi del comma 1 che possono fruire, in via prioritaria, delle agevolazioni regionali; i criteri di priorità sono stabiliti dal consiglio regionale.

3. Fino alla individuazione dei settori artigianali di cui al comma 1, rimane in vigore l'elenco approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 3059 del 30 luglio 1981.

CAPO IV

ELEZIONI

Art. 19.

Svolgimento delle operazioni elettorali

1. Allo svolgimento delle operazioni relative alla elezione degli imprenditori artigiani di cui alla lettera a), comma 2 dell'art. 9 della presente legge provvede la commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 20.

Elettorato e ricorsi avverso le liste elettorali

1. Sono elettori i titolari di imprese artigiane che risultano iscritte all'albo almeno centoventi giorni prima della data fissata per elezioni.

2. Qualora l'impresa sia costituita in forma di società semplice, ovvero in nome collettivo ed in forma cooperativa, sono elettori tutti i soci che partecipano personalmente al lavoro.

3. Sono eleggibili gli elettori che siano titolari di imprese artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.

4. Entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni è ammesso il ricorso al presidente della commissione provinciale per l'artigianato avverso le liste elettorali, limitatamente alle discordanze fra esse e l'albo per il periodo indicato al comma 1. Il presidente della commissione provinciale decide in via definitiva entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso.

5. Il riconoscimento del diritto a partecipare alle elezioni deve essere seguito dall'iscrizione nelle liste degli elettori.

Art. 21.

Liste dei candidati

1. Le elezioni sono indette dal presidente della giunta regionale, almeno centoventi giorni prima della data delle votazioni e spetta al presidente della commissione provinciale per l'artigianato lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie ivi compresa la pubblicizzazione da effettuarsi con manifesto da pubblicare per quindici giorni negli albi dei comuni, della provincia e della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed in appositi spazi murali, nonché sulla stampa.

2. Nel manifesto sono indicati il termine ed il luogo per il deposito delle liste dei candidati.

3. Il deposito delle liste deve avvenire presso la segreteria della commissione provinciale per l'artigianato, che ne rilascia ricevuta, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni.

4. Le liste dei candidati, contenenti ciascuna non più di 16 nominativi, devono essere sottoscritte da almeno 100 elettori nelle province aventi fino a 10.000 imprese artigiane iscritte all'albo e da almeno 150 elettori nelle altre province. Il numero dei presentatori non può superare di oltre la metà le cifre anzidette.

5. La presentazione di ciascuna lista può avvenire su uno o più fogli, purché in ciascuno di essi risultino le generalità dei candidati presentati. Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal sindaco o da un suo delegato, o dal giudice conciliatore, oppure dal segretario comunale o dal notaio.

6. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

7. La commissione provinciale per l'artigianato entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito, procede alla verifica delle liste respingendo quelle che non presentano i requisiti indicati nei precedenti commi. Nel caso che una lista contenga errori od omissioni di carattere formale, la commissione, sentita la persona che ha depositato la lista stessa, assegna un termine di due giorni per provvedere alla sua regolarizzazione.

Art. 22.

Modalità delle votazioni

1. Il presidente della commissione provinciale per l'artigianato, entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle liste dei candidati, dispone la pubblicazione di un manifesto da affiggere per almeno quindici giorni negli albi dei comuni, della provincia e della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con il quale vengono resi noti agli elettori:

a) la data e l'orario delle votazioni con inizio dopo l'effettuazione delle operazioni di bollatura delle schede e comunque non oltre le ore 8 e termine alle ore 20 del giorno stabilito;

b) le liste dei candidati, contrassegnate ciascuna da un numero progressivo secondo l'ordine di deposito;

c) la sede delle sezioni elettorali;

d) l'avvenuta pubblicazione delle liste degli elettori, distinte per sezioni, negli stessi albi dei comuni e della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, fino al giorno delle votazioni.

2. Le votazioni possono aver luogo a decorrere dal trentesimo giorno antecedente a quello di scadenza del quinquennio di durata in carica delle commissioni provinciali per l'artigianato. La data delle votazioni, che si devono svolgere contemporaneamente in tutto il territorio regionale, è fissata con decreto del presidente della giunta regionale.

3. La ripartizione del territorio della provincia in sezioni elettorali è effettuata, a cura della commissione provinciale per l'artigianato d'intesa con i comuni, in modo che ogni comune abbia un seggio elettorale con un numero di elettori non superiore a 700. La commissione ha facoltà, qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, di raggruppare gli elettori di più comuni confinanti.

4. In ciascuna sezione è affissa la lista degli elettori della sezione stessa.

5. I certificati elettorali sono consegnati, a cura dei comuni con onere a carico della Regione a ciascun elettore presso la sede dell'impresa, entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

6. Le sezioni elettorali hanno sede in edifici pubblici.

7. Il presidente della giunta regionale provvede a nominare, entro il quinto giorno antecedente a quello della votazione, un presidente per ciascuna sezione elettorale, scegliendolo tra gli elettori, ed un segretario, scegliendolo fra i dipendenti della Regione, ovvero, su designazione dei rispettivi organi competenti, fra i dipendenti della camera di commercio e dei comuni.

8. Il presidente della sezione, entro il terzo giorno antecedente a quello della votazione, nomina tre scrutatori scegliendoli fra gli artigiani iscritti nella lista della sezione stessa, garantendo la più ampia rappresentatività dell'elettorato.

9. Al presidente, agli scrutatori ed al segretario spetta il trattamento economico previsto per le elezioni comunali; le relative spese sono a carico della Regione.

10. I presentatori delle liste, all'apertura della sezione, comunicano al presidente il nome dei propri rappresentanti di lista effettivo e suplente.

11. Alle ore 6,30 del giorno fissato per le elezioni presso ciascuna sezione il presidente insedia il seggio elettorale chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando i rappresentanti di lista ad assistere.

12. Il presidente e gli scrutatori provvedono quindi a bollare ed autenticare le schede in numero corrispondente agli elettori iscritti alla sezione.

13. Terminate le operazioni il presidente ammette gli elettori al voto. Alla chiusura delle operazioni di voto il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio e ne certifica il risultato nel verbale, riportando i voti conseguiti da ciascuna lista, le preferenze attribuite ai candidati, il numero delle schede bianche e delle schede nulle.

14. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami, dei voti contestati che siano stati o meno attribuiti e delle decisioni adottate dal presidente.

15. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i componenti il seggio.

16. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne visione.

17. L'altro esemplare, chiuso con tutte le schede in plico sigillato e firmato dal presidente e dal segretario del seggio, è trasmesso immediatamente al presidente della commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 23.

Modalità per l'espressione del voto

1. L'elezione dei componenti le commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla lettera a), comma 2 dell'art. 9 è fatta a scrutinio di lista, con rappresentanza proporzionale.

2. Il voto è personale, libero e segreto.

3. L'elettore deve esibire al seggio elettorale un valido documento di riconoscimento.

4. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno nel contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene.

5. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a quattro, scelti esclusivamente fra i candidati della lista da lui votata.

6. All'interno delle singole liste, che abbiano ottenuto non meno del 10% dei voti validi, risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

7. I consiglieri eletti che siano dimissionari o deceduti sono sostituiti dai candidati che li seguono immediatamente nella graduatoria dello scrutinio di lista.

Art. 24.

Proclamazione dei risultati

1. La commissione provinciale per l'artigianato entro il decimo giorno successivo a quello di votazione, si riunisce in seduta pubblica per la verifica dei voti delle sezioni e per la proclamazione degli eletti.

2. Il presidente della commissione comunica i risultati alla giunta regionale.

Art. 25.

Ricorsi avverso le operazioni elettorali

1. In materia di operazioni riguardanti le elezioni è ammesso ricorso da parte degli interessati, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, alla commissione provinciale per l'artigianato. I medesimi interessati possono ricorrere, nei venti giorni successivi alla notifica della decisione della commissione provinciale, al presidente della giunta regionale.

Art. 26.

Rinvio

1. Per quanto non disposto dalla presente legge in materia di procedimento elettorale si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO V

IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 27.

Irrogazione delle sanzioni

1. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applica la legge regionale 5 luglio 1983, n. 16.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 28.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per l'anno 1988, le seguenti spese:

a) per la revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane, prevista dall'art. 7, lire 1.025 milioni;

b) per lo svolgimento delle elezioni degli imprenditori artigiani, previste dall'art. 19, lire 600 milioni.

2. Alle spese per la corresponsione delle competenze spettanti ai componenti delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato, si provvede, per l'anno 1988, con i fondi iscritti a carico del cap. 1340128 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1988 e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

3. Con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci o con la legge di assestamento sono autorizzate, per ciascun anno, le spese per le finalità di cui al comma 1, nonché le spese per:

a) l'istituzione e la gestione della «banca dati regionale per l'artigianato» prevista al comma 5 dell'art. 3;

b) gli oneri di funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato, anche in convenzione con le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ivi compresi gli oneri di personale, per le finalità previste dagli articoli 10, 11 e 13;

c) le attività di documentazione e di rilevazione statistica nel settore dell'artigianato, previste dall'art. 13.

4. Le spese per la corresponsione delle competenze spettanti ai commissari straordinari di cui all'art. 17 e per l'elezione delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato sono dichiarate obbligatorie.

5. I proventi dei diritti di segreteria di cui al comma 1 dell'art. 16, valutati, per l'anno 1988, in lire 800 milioni, sono introitati all'apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate, denominato «Proventi derivanti dai diritti di segreteria per la certificazione delle imprese artigiane».

6. Alla copertura degli oneri relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 ammontanti a lire 1.625 milioni per l'anno 1988 si provvede come segue:

a) quanto a lire 800 milioni con le entrate di cui al comma 5;

b) quanto a lire 825 milioni con impiego parziale dell'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1987.

7. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto delle lettere a) e b) del comma 1, sono iscritte, rispettivamente, a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988, con le sottoindicate denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

a) cap. 3221101 «Spese per la revisione degli albi dell'artigianato nonché per le indagini ad esso connesse», lire 1.025 milioni;

b) cap. 3221107 «Spese per lo svolgimento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle commissioni provinciali e nella commissione regionale per l'artigianato», lire 800 milioni.

Art. 29.

Disposizioni transitorie

1. Nella prima applicazione della presente legge, le elezioni degli imprenditori di cui alla lettera a), comma 2 dell'art. 9, hanno luogo entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i termini stabiliti dal capo IV per gli adempimenti elettorali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 28 marzo 1988

MASSI

88R0290

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1988, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1974, n. 16 - Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali - Integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 6 del 1° aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 30 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16 è così modificato:

«Il capitale da assicurare sarà di L. 300.000.000 per morte e di L. 300.000.000 per invalidità permanente.

La rivalutazione del capitale da assicurare avviene automaticamente sulla base dell'indice ISTAT».

Art. 2.

Norma finanziaria

Al finanziamento e quantificazione degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con la stessa legge approvativa dei bilanci annuali, così come previsto dall'art. 33 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

Art. 3.

Pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 25 marzo 1988

DI LAURA FRATTURA

88R0291

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1988, n. 8.

Modifica alla legge regionale 12 gennaio 1981, n. 1 - Trattamento di missione dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 6 del 1° aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1981, n. 1, è aggiunto il seguente quinto comma: «Per le missioni svolte oltre i confini del territorio regionale è previsto per i consiglieri regionali il rimborso delle spese di vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 25 marzo 1988

DI LAURA FRATTURA

88R0292

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1988, n. 9.

Modifica alla legge regionale 7 aprile 1986, n. 8.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 6 del 1° aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 4 gennaio 1982, n. 1, già sostituito dall'art. 1 della legge regionale 7 aprile 1986, n. 8, è così ulteriormente sostituito:

«Con decorrenza 1° gennaio 1988 la misura del rimborso per presenza e permanenza spettante ai componenti del consiglio regionale per la partecipazione alle riunioni del consiglio, dell'ufficio di presidenza, della giunta, delle commissioni permanenti e temporanee, della conferenza dei capigruppo e del collegio dei revisori dei conti è pari a quella fissata con legge 27 dicembre 1985, n. 816, per i consiglieri di provincia con popolazione oltre 1.000.000 di abitanti.

Ai componenti del consiglio regionale residenti in comuni distanti oltre 10 chilometri dal capoluogo e che non abbiano in assegnazione un'auto della Regione è dovuta, altresì, un'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo».

Art. 2.

Norma finanziaria

Al finanziamento e quantificazione degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con la stessa legge approvativa dei bilanci annuali, così come previsto dall'art. 33 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 25 marzo 1988

DI LAURA FRATTURA

88R0293

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 6.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 2 marzo 1987, n. 15, relativo al prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste, cap. 03010, a favore del cap. 05030 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della difesa dell'ambiente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 10 del 7 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 2 marzo 1987, n. 15, concernente il prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste, cap. 03010, dello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del cap. 05030 recante «Spese per studi e ricerche sulle formazioni forestali naturali e artificiali, sulle risorse ambientali e sulle aree di notevole pregio naturalistico, nonché sulla flora e i prodotti secondari delle foreste, finalizzate alla pianificazione e gestione ambientale, al recupero naturale, sociale e allo sviluppo di una economia integrata, nonché all'assistenza ed alla propaganda forestale e naturalistica (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, legge regionale 7 luglio 1971, n. 18 e D.L.G.S. 12 marzo 1948, n. 804)» dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio regionale per l'anno finanziario 1987.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 25 febbraio 1988

MELIS

88R0294

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1988, n. 7.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 11 del 14 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell'azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1988, già autorizzato, con la legge regionale 8 gennaio 1988, n. 1, è prorogato, con le stesse modalità, sino al 30 aprile 1988.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 marzo 1988

MELIS

88R0295

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1988, n. 8.

Nuove norme relative alla composizione ed al funzionamento del comitato comunale dell'agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 11 del 14 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Presso ogni comune è istituito un comitato comunale dell'agricoltura, con durata pari a quella del consiglio comunale. In caso di scioglimento del consiglio comunale il comitato rimane in carica fino al suo rinnovo.

2. Il comitato, nominato con delibera del consiglio comunale, è composto:

- a) dal sindaco, o da un assessore delegato, che lo presiede;
- b) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- c) da un esperto, dottore in scienze agrarie o medico veterinario o perito agrario, eletto dal consiglio comunale.

3. Funge da segretario del comitato un impiegato del comune.

4. Il sindaco, come presidente del comitato, può richiedere all'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale la partecipazione di un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o di uno degli enti regionali operanti in agricoltura o di un consorzio di bonifica.

Art. 2.

1. Il comitato esercita una funzione consultiva e propositiva nei confronti degli enti pubblici e privati relativamente all'attività agricola e agro-industriale esercitata nel territorio comunale.

2. Il comitato esercita, inoltre, le altre funzioni attribuitegli dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 3.

1. Il comitato si riunisce tutte le volte che il presidente di sua iniziativa, o su richiesta di almeno tre componenti, ne dispone la convocazione.

Art. 4.

1. Le sedute del comitato sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti.

2. Le decisioni del comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 5.

1. Al quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, modificato dall'art. 10 della legge regionale n. 24 del 1982, le parole «delle commissioni comunali dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti «dei comitati comunali dell'agricoltura».

Art. 6.

1. Ai componenti del comitato è attribuita una medaglia di presenza per ogni giornata di seduta effettuata, indipendentemente dal numero delle sedute tenute nella stessa giornata, e comunque, per un numero non superiore a dieci nel corso di un anno, nella misura indicata nel punto c) del terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

Art. 7.

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge valutate in lire 200 milioni annui a decorrere dal 1988 si fa fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

2. Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per il 1988 è istituito il seguente capitolo: Trasferimento ai comuni per il pagamento di medaglie di presenza ai componenti il comitato comunale dell'agricoltura (art. 6 della presente legge), L. 200.000.000.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul citato capitolo della Regione per il 1988 e sui rispettivi capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 marzo 1988

MELIS

88R0296

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1988, n. 9.

Tutela dell'etnia e della cultura dei nomadi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 11 del 14 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la tutela del patrimonio etnico e culturale degli zingari la Regione sarda promuove interventi diretti ad evitare impedimenti al nomadismo ed alla sosta nel territorio della Sardegna ed a garantire la disponibilità e l'utilizzazione di strutture a difesa della salute e della convivenza e benessere sociale.

Art. 2.

1. L'assessore regionale competente per gli adempimenti previsti dalla presente legge consulta gli enti locali e le loro associazioni e le organizzazioni dei nomadi, in particolare per:

a) acquisire pareri motivati sui programmi di intervento previsti con la presente legge;

b) acquisire pareri e formulare proposte in merito alla attuazione di leggi e provvedimenti comunitari o nazionali nell'ambito del territorio della Sardegna;

c) studiare le problematiche proprie del nomadismo, gli effetti conseguenti sulla vita economico-sociale locale, le condizioni di vita e di lavoro dei nomadi e proporre adeguate soluzioni.

Art. 3.

1. I fini di cui all'art. 1 sono perseguiti attraverso i seguenti interventi:

1) erogazione di contributi alle province ed ai comuni, nonché ad enti pubblici o privati costituiti con atto pubblico, che operano ai sensi del proprio statuto, per favorire la conoscenza e la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali e delle produzioni artistiche ed artigianali tipiche delle popolazioni nomadi;

2) erogazione di contributi ai comuni, istituti, enti e convitti per l'organizzazione e l'attivazione di iniziative di istruzione, con particolare riferimento per i bambini in età scolare di comunità nomadi nello spirito della tutela della loro identità culturale;

3) erogazione di contributi a province e comuni per la realizzazione, gestione e manutenzione di campi di sosta e transito appositamente attrezzati;

4) organizzazione di corsi di formazione professionale per favorire l'inserimento delle popolazioni nomadi nel campo lavorativo, la valorizzazione delle loro attività lavorative artigianali tipiche e forme adeguate di riconversione professionale.

Art. 4.

1. Le iniziative di cui al precedente art. 3, punto 1), possono consistere in convegni, conferenze, pubblicazioni, studi ed indagini conoscitive su vari aspetti della cultura delle popolazioni nomadi, intese a diffonderne la conoscenza, nonché nell'organizzazione di mostre e rassegne di materiale artistico, folkloristico ed artigianale, finalizzate alla divulgazione ed allo sviluppo delle attività e delle produzioni tipiche di tali popolazioni.

Art. 5.

1. Il campo di sosta deve essere dotato di delimitazione, servizi igienici, illuminazione pubblica, impianti di allaccio di energia elettrica, ad uso privato, area di giochi per bambini, acqua potabile, fontana e lavatoio, contenitori per immondizia, cabina telefonica. Nel campo dovrà essere previsto uno spazio polivalente per riunioni o altre esigenze sociali, dotato di servizi igienici.

2. L'unità sanitaria locale competente per territorio garantisce al campo di sosta la vigilanza igienica e l'assistenza sanitaria.

3. I nomadi che intendono accedere al campo di sosta devono versare un contributo all'amministrazione comunale, con la quale concorrono congiuntamente nella gestione del campo di sosta, ed esibire, per la registrazione, i documenti di identità.

4. L'ubicazione del campo di sosta, che deve avere una superficie non inferiore a 2.000 metri quadrati e non superiore a 4.000 metri quadrati, deve evitare ogni forma di emarginazione urbanistica e facilitare l'accesso ai servizi pubblici. Il campo potrà contenere rispettivamente un massimo di 10 e 25 roulotte.

5. La gestione e manutenzione del campo avviene con il concorso congiunto nelle spese della pubblica amministrazione e degli utenti, privilegiando al massimo l'autogestione.

6. L'area da adibire a campo di sosta deve in ogni caso essere classificata «zona per attrezzature speciali di uso pubblico», di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968. Qualora il comune intenda adibire a tale scopo area con diversa classificazione, si rende necessaria l'approvazione di motivata variante allo strumento urbanistico generale.

Art. 6.

1. Il campo di transito è costituito di adeguata superficie delimitata e dotata di energia elettrica pubblica e presa per la privata, di acqua potabile e servizi igienici, dove possono sostare i nomadi di passaggio.

2. Nei campi di transito la vigilanza igienico-sanitaria e l'assistenza sono affidate all'unità sanitaria locale competente per territorio. La gestione del campo avviene secondo le modalità di cui all'art. 5, comma quinto, della presente legge.

Art. 7.

1. I comuni adottano opportune iniziative atte a favorire l'accesso alla casa delle famiglie nomadi che facciano la scelta della vita sedentaria, utilizzando a tal fine leggi vigenti e in particolare le agevolazioni previste dal fondo sociale europeo.

Art. 8.

1. Nel rispetto dell'identità etnico-culturale, i comuni possono assumere iniziative per favorire:

a) la scolarizzazione dei bambini nomadi nell'ambito delle scuole del preobbligo e dell'obbligo scolastico;

b) le attività di educazione permanente per gli adulti. A tal fine, i comuni promuovono le opportune intese con i competenti uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

1. I comuni, le province e gli enti gestori di attività di formazione professionale possono assumere iniziative di formazione e riconversione professionale indirizzate a favorire l'inserimento delle popolazioni nomadi nel campo lavorativo e in modo particolare al recupero e valorizzazione delle forme artigianali tipiche della loro cultura.

Art. 10.

1. Per le iniziative di formazione professionale si fa riferimento ai programmi predisposti, ai sensi della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, dall'assessorato regionale del lavoro, cui le richieste vanno indirizzate.

Art. 11.

1. Per le finalità di cui alla presente legge è prevista l'erogazione di contributi nella seguente misura:

a) per l'eventuale acquisto dell'area di cui ai precedenti articoli 5 e 6, qualora non si utilizzi terreno di proprietà comunale, e la realizzazione delle opere di infrastruttura, nei campi di sosta e di transito fino al 100 per cento della spesa;

b) per le spese di cui al precedente art. 4, fino all'80 per cento della spesa;

c) per le iniziative di sostegno dell'attività artigianale, tipica e tradizionale, di cui al precedente art. 9, fino al 100 per cento della spesa se di carattere annuale, o per il primo anno se di carattere pluriennale, fino all'80 per cento per il secondo e terzo anno.

Art. 12.

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo le province, i comuni e gli enti gestori di attività di formazione professionale e gli altri enti di cui all'articolo 3, punto 1), devono presentare domanda entro il 31 gennaio di ogni anno con allegati, in quanto ad essa riferiti:

a) il progetto del campo di sosta o di transito e preventivo di spesa;

b) preventivo di spesa relativo alla gestione e manutenzione del campo sosta o di transito;

c) progetto o progetti di iniziative di scolarizzazione, istruzione, formazione professionale, con annesso preventivo di spesa.

2. Entro il 31 marzo la giunta regionale, delibera il programma di riparto dei contributi sulla base di un piano pluriennale con priorità per le maggiori aree urbane.

3. In sede di prima applicazione, i termini di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono individuati rispettivamente in sessanta e centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

1. I beneficiari dei contributi relativi alle opere di cui al punto a) del precedente articolo inclusi nel programma di finanziamento, entro sessanta giorni dall'approvazione del programma stesso, presenteranno il progetto completo nelle sue parti all'assessorato regionale dei lavori pubblici della regione Sardegna, pena la decadenza del contributo.

2. Decorsi trenta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che gli organi tecnici dell'assessorato abbiano fatto conoscere motivato parere tecnico si può dare immediato inizio all'esecuzione dei lavori.

3. L'erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con decreto dell'assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione con accreditamento all'ente interessato.

Art. 14.

1. Per le spese derivanti dalla presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di L. 1.050.000.000.

2. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1988 nello stato di previsione dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti sottoindicati:

«Contributi ai comuni, alle province, nonché ad enti pubblici e privati per favorire la conoscenza e la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali e delle produzioni artistiche e artigianali delle popolazioni nomadi (art. 3, n. 1) della presente legge);

contributi ai comuni, ad istituti, enti e convitti per l'organizzazione ed attivazione di iniziative d'istruzione a favore delle comunità zingare (art. 3, n. 2) della presente legge);

contributi alle province ed ai comuni per la gestione e la manutenzione di campi di sosta e transito attrezzati per le popolazioni nomadi (art. 3, n. 3) della presente legge) L. 50.000.000;

«Contributi alle province ed ai comuni per la realizzazione di campi di sosta e transito attrezzati per le popolazioni nomadi (art. 3, n. 3) della presente legge) L. 1.000.000.000;

3. Alla relativa spesa si fa fronte con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

4. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui sopra citati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1988 e su quelli corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 marzo 1988

MELIS

88R0297

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1988, n. 4.

E.T.S.A.F. - Autorizzazione esercizio provvisorio bilancio di previsione anno finanziario 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 8 del 3 febbraio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale (E.T.S.A.F.), è autorizzato, come da richiesta del consiglio di amministrazione con delibera n. 398 del 18 dicembre 1987 alla gestione provvisoria, fino a quando sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1988, del bilancio per l'anno finanziario 1988 e approvato con delibera n. 397 del 18 dicembre 1987 e depositato al consiglio regionale secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella delibera di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 febbraio 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 gennaio 1988 e vistata dal commissario del Governo il 1º febbraio 1988.

88R0298

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1988, n. 5.

C.R.E. Centro di riferimento attività emotrasfusionale e produzione emoderivati. Approvazione esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 8 del 3 febbraio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il Centro di Riferimento Attività Emotrasfusionali e Produzione Emoderivati (C.R.E.), ai sensi della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 art. 100, in quanto applicabile al C.R.E., a seguito di richiesta avanzata con delibera n. 63 del 27 novembre 1987 del consiglio di amministrazione, è autorizzato a gestire provvisoriamente, comunque non oltre il 31 marzo 1988, il bilancio per l'anno finanziario 1988, già approvato dal consiglio di amministrazione del C.R.E. con delibera n. 62 del 27 novembre 1987 e depositato presso il consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste dalla delibera di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiara urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 2 febbraio 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 gennaio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 gennaio 1988.

88R0299

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1988, n. 6.

Modifica della legge regionale n. 32/72. Norme sul finanziamento delle attività dei gruppi consiliari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 10 del 17 febbraio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Finanziamento dell'attività dei gruppi e sua rendicontazione

1. L'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1972, n. 32 concernente norme sul finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari, già sostituito dall'art. 1 della legge regionale 9 luglio 1981, n. 57, è così ulteriormente sostituito:

«In attuazione dell'art. 12 dello statuto, a ciascun gruppo consiliare organizzato secondo le prescrizioni del regolamento interno del consiglio regionale, è assegnato un contributo fisso di lire un milione e duecentomila mensili ed un contributo variabile in relazione alla consistenza numerica, nella misura di lire quattrocentomila mensili per ogni consigliere.

Per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione di esperti, nonché per diffondere tra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, è assegnato a ciascun gruppo un contributo nella seguente misura:

- a) L. 1.200.000 mensili ai gruppi costituiti da un consigliere;
- b) L. 1.400.000 mensili ai gruppi costituiti da due consiglieri;
- c) L. 1.600.000 mensili ai gruppi costituiti da tre a cinque consiglieri;
- d) L. 1.800.000 mensili ai gruppi costituiti da sei a quindici consiglieri;
- e) L. 2.000.000 mensili ai gruppi costituiti da sedici consiglieri ed oltre.

Il regolamento interno del consiglio regionale disciplina le modalità di rendicontazione periodica in ordine all'impiego dei contributi, nonché le modalità di pubblicazione degli estratti di detta rendicontazione.

2. Le nuove misure di finanziamento di cui al primo comma si applicano a partite dal 1° gennaio 1988; fino ad allora continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 9 luglio 1981, n. 57.

3. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in L. 248.400.000 per l'anno 1988 farà carico al cap. 00130 dello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo esercizio ed al corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 8 febbraio 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 dicembre 1987 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 gennaio 1988.

88R0300

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1988, n. 7.

Ordinamento degli uffici e del personale dell'IRPET. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale n. 74/1980.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 10 del 17 febbraio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 74, sostituito dall'art. 3 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 49, è sostituito dal seguente:

Art. 2. — Dotazione organica

Il personale dell'IRPET è inquadrato nel ruolo unico del personale dell'Istituto, la cui dotazione organica è la seguente:

II qualifica dirigenziale	n. 6
I qualifica dirigenziale	n. 12
VIII qualifica funzionale	n. 6
VII qualifica funzionale	n. 6
VI qualifica funzionale	n. 11
IV qualifica funzionale	n. 5
	n. 46

Art. 2.

L'art. 5 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 74, sostituito dall'art. 4 della legge regionale 1985, n. 49 è sostituito dal seguente:

Art. 5. — Profili professionali

Nell'ambito della declaratoria professionale delle qualifiche funzionali, disciplinata dagli articoli dal 3 al 9-*octies* della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, modificati dall'art. 4 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 22 sono previsti i seguenti profili professionali, il cui contenuto è indicato nell'allegata tabella A:

Qualifica funzionale	Profilo professionale
II qualifica dirigenziale	Segretario Dirigente di ricerca
I qualifica dirigenziale	Ricercatore qualificato Dirigente amm.vo
VIII qualifica funzionale	Assistente di ricerca Funzionario amm.vo
VII qualifica funzionale	Aiuto di ricerca Istruttore direttivo
VI qualifica funzionale	Collaboratore di ricerca
IV qualifica funzionale	Esecutore

Nell'ambito della dotazione organica indicata al precedente art. 2, il consiglio d'amministrazione provvede, con propria deliberazione, alla ripartizione dei posti di ciascuna qualifica tra i profili professionali compresi nella medesima.

Art. 3.

Alla «Tabella A - Profili Professionali» allegata alla legge regionale 2 maggio 1985, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la I qualifica dirigenziale ricercatore qualificato è introdotta la seguente:

I.a qualifica dirigenziale - Dirigente amministrativo.

Svolge le attività previste dalla declaratoria della I.a qualifica dirigenziale per i compiti amministrativi propri dell'istituto.

Può comportare la responsabilità e direzione di struttura organizzativa, nel cui ambito indirizza l'attività del personale assegnato ed i programmi di lavoro, seguendo direttamente gli affari di maggiore complessità e rilevanza;

b) dopo la VIII qualifica funzionale - Assistente di ricerca è introdotta la seguente:

VIII qualifica funzionale - Funzionario amministrativo.

Svolge le attività previste dalla declaratoria della VIII qualifica funzionale per i compiti amministrativi propri dell'istituto.

L'attività può comportare la direzione di unità operative a carattere amministrativo;

c) dopo la VII qualifica funzionale - Aiuto di ricerca è introdotta la seguente:

VII qualifica funzionale - Istruttore direttivo.

Svolge le attività previste dalla declaratoria della VII qualifica funzionale per i compiti amministrativi propri dell'istituto.

L'attività può comportare funzioni di indirizzo e coordinamento di operatori con qualifiche inferiori.

Art. 4.

Gli oneri per le spese di personale dell'IRPET sono imputati agli appositi capitoli di bilancio dell'istituto per l'anno 1988, che presentano la necessaria disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 8 febbraio 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 dicembre 1987 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 gennaio 1988.

88R0301

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1988, n. 8.

Modifica delle norme alle indennità del collegio dei revisori dei conti delle Unità sanitarie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 10 del 17 febbraio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 12 novembre 1984, n. 62 è soppresso.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 40 è sostituito dai seguenti:

Al presidente del collegio dei revisori spetta una indennità di carica lorda pari al 70% di quella corrisposta al presidente del relativo comitato di gestione.

Agli altri membri del collegio dei revisori spetta un'indennità di carica lorda pari al 90% di quella corrisposta ai membri del relativo comitato di gestione.

A tutti i membri del collegio dei revisori spetta l'indennità di missione ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti regionali.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 8 febbraio 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 dicembre 1987 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 gennaio 1988.

88R0302

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1988, n. 9.

Organizzazione turistica della regione Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 13 del 4 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, provvede con la presente legge al riordino dell'amministrazione regionale e sub-regionale del turismo e alla delega agli enti locali delle funzioni amministrative regionali in materia di turismo e industria alberghiera, esercitate sia direttamente dalla Regione sia dagli enti provinciali per il turismo e dalle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo che vengono soppressi con la presente legge.

Art. 2.

Deleghe alle province

1. Alle province sono delegate le funzioni amministrative in materia di:

a) agenzie di viaggio e turismo, ai sensi della legge regionale del 17 novembre 1986, n. 51;

b) attività professionali di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ivi comprese la nomina ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici per prove d'esame, da effettuarsi a livello provinciale, per l'abilitazione all'esercizio delle stesse attività professionali, secondo la disciplina che sarà stabilita con successive leggi regionali e salvo quanto già previsto dalla legge regionale 27 ottobre 1981, n. 77, per le funzioni relative all'attività di maestro di sci;

c) nomina e funzionamento delle commissioni giudicatrici per esami di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa da effettuarsi a livello provinciale, per l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da parte dei titolari o gestori delle imprese turistiche di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

d) istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco operanti nel territorio provinciale;

e) vigilanza e controllo nelle materie di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) ed applicazione delle relative sanzioni amministrative.

2. Le province provvedono inoltre alla raccolta ed all'invio alla giunta regionale ed alle aziende di promozione turistica (APT) di cui all'art. 8 dei dati statistici riguardanti il turismo, secondo le modalità stabilite con atto deliberativo approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 3.

Deleghe ai comuni

1. Ai comuni sono delegate le funzioni amministrative in materia di:

a) classificazione, vigilanza e controllo delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ai sensi delle rispettive leggi regionali;

b) vincolo di destinazione delle strutture ricettive e sua rimozione, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 7 maggio 1983, n. 217, ed alle relative norme regionali;

c) vigilanza e controllo sull'applicazione e riscossione dell'imposta di soggiorno e nelle materie di competenza, ed applicazione delle relative sanzioni amministrative, già esercitate dagli enti provinciali per il turismo con il concorso dei comuni e delle aziende autonome interessate.

2. È inoltre delegato ai comuni:

il rilascio del nulla-osta di cui all'art. 6 ed il preventivo parere e fissazione del termine di cui all'art. 7 della legge 2 marzo 1963, n. 191, in materia di proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo e residenza turistico-alberghiera;

la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180, e del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1473, per espropriazione ai fini della costruzione di nuovi alberghi e ai fini dell'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti;

il potere di vigilanza, di ispezione e le altre funzioni amministrative esercitate dagli enti provinciali per il turismo ai sensi delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie sugli alberghi ed esercizi a tali effetti assimilati;

le autorizzazioni di cui al regio decreto-legge 8 novembre 1938, n. 1908 concernente la facoltà di deroghe ai regolamenti edili comunali per l'altezza degli edifici destinati ad uso albergo.

Art. 4.

Funzioni residue

1. Qualora non espressamente disciplinate dalla presente legge, le funzioni amministrative in atto di competenza degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono delegate ai comuni.

2. Sono peraltro esercitate rispettivamente dalle province e dalla regione le funzioni di cui al comma precedente direttamente riferite ad aree sovracomunali non eccedenti il territorio delle singole province ovvero eccedenti tali delimitazioni.

Art. 5.

Programma e disciplina delle attività di promozione della domanda turistica

1. Le funzioni in materia di promozione della domanda turistica svolte dalla Regione, dagli enti provinciali per il turismo e dalle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono esercitate ai sensi della presente legge.

2. Per il perseguimento degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo la Regione approva annualmente il programma regionale di promozione delle attività turistiche, contenente altresì indicazioni di massima per il biennio successivo.

3. Il programma per lo svolgimento all'estero delle attività promozionali approvato ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980 costituisce sezione del programma di cui al comma precedente.

4. Il programma, relativo alle iniziative da attuare nell'anno successivo, è predisposto dalla giunta regionale. Le province sono chiamate a partecipare alla predisposizione di tale programma, tenendo conto delle eventuali proposte delle aziende di promozione turistica, dei comuni e delle comunità montane.

5. Il programma è trasmesso al consiglio regionale che l'approva unitamente ad una relazione sulle iniziative svolte nell'anno precedente e sui loro effetti di promozione.

6. Ai fini della promozione turistica l'intero territorio regionale viene considerato turisticamente influente.

Art. 6.

Funzioni della regione Toscana in materia di promozione turistica

1. La regione Toscana persegue lo scopo di definire l'immagine turistica della Toscana nel suo complesso, integrata da elementi di richiamo delle singole località turistiche.

2. Pertanto la regione Toscana assume iniziative miranti a divulgare la conoscenza della Toscana nelle sue varie componenti ed a promuovere le attività turistiche anche ai fini della commercializzazione del prodotto turistico toscano.

3. Per il conseguimento delle sue finalità la Regione, direttamente e attraverso appositi organismi e strumenti regionali da definire con successiva legge, provvede:

a) alla propaganda dell'offerta turistica regionale attraverso gli strumenti pubblicitari ed i mezzi di informazione;

b) alla partecipazione a fiere, mostre, esposizioni o ad altre forme organizzative della commercializzazione turistica promuovendo anche la presenza della rappresentanza degli operatori turistici e fornendo in tali ambiti servizi complementari;

c) alla realizzazione di incontri, o altre forme di contatto con gli operatori turistici, con giornalisti, con rappresentanze istituzionali sociali ed economiche sui mercati di origine dei flussi turistici;

d) alla organizzazione di visite, convegni, incontri e missioni, sul territorio della Regione dei soggetti di cui al punto c), sia ai fini di una maggiore loro conoscenza delle realtà turistiche, sia ai fini di una più approfondita e puntuale divulgazione dell'offerta turistica da parte degli operatori della Regione;

e) alla realizzazione di materiale pubblicitario ed editoriale.

4. Per la realizzazione delle attività di cui ai punti precedenti, la regione Toscana può avvalersi delle aziende di promozione turistica di cui all'art. 7 della presente legge.

Art. 7.

Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.)

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono istituite nella Regione, con le procedure di cui al successivo art. 8, le aziende di promozione turistica (A.P.T.), operanti negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti.

2. Le aziende di promozione turistica sono organismi tecnico-operativi o strumenti forniti di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e gestionale.

Art. 8.

Ambiti territoriali turisticamente rilevanti

1. La Regione, con legge, costituisce le aziende di promozione turistica ed individua gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva una proposta di individuazione e delimitazione degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti, di cui al precedente comma.

3. Ciascuno degli ambiti di cui al precedente comma, è costituito da territori anche non contigui, turisticamente rilevanti, di omogenea caratterizzazione dal punto di vista turistico, ed ai quali è riconosciuta agli effetti tributari la qualità di stazioni di cura soggiorno e turismo.

4. La proposta di cui al secondo comma è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmessa alle province ed ai comuni della Regione.

5. Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale, le province, sentiti i comuni e le comunità montane interessati, possono proporre alla giunta regionale integrazioni e modifiche alla determinazione degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti.

6. Trascorso il termine di cui al comma precedente, la giunta regionale trasmette al consiglio la proposta di legge, unitamente alle osservazioni pervenute, relativa alla individuazione e delimitazione degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti ed alla costituzione delle Aziende di promozione turistica di cui al precedente art. 7 determinandone la sede e la denominazione.

7. La stessa proposta prevede inoltre, anche con rinvio al piano di liquidazione, l'eventuale sub-ingresso delle nuove aziende nei rapporti attivi o passivi degli Enti disciolti.

8. L'individuazione e la delimitazione degli ambiti territoriali rilevanti sono adottate tenendo conto delle peculiari caratteristiche del territorio regionale secondo i seguenti criteri:

a) una rilevante offerta turistica ricettiva, alberghiera ed extra-alberghiera;

b) un consistente movimento turistico già in atto;

c) l'esistenza di infrastrutture e di attrezzature di interesse turistico nonché di servizi pubblici adeguati;

d) la presenza di risorse o di elementi ambientali, storici o artistici di forte potenzialità turistica;

e) i proventi annui dell'imposta di soggiorno.

9. Le eventuali modifiche alla individuazione e delimitazione degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti sono approvate con la procedura ed i criteri del presente articolo.

Art. 9.

Compiti delle Aziende di Promozione Turistica

1. Le aziende di promozione turistica, a norma dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, promuovono ed incrementano, stimolandone la qualificazione, lo sviluppo turistico nell'ambito di competenza. In particolare, esplicano i seguenti compiti:

a) fornire servizi di informazione e di assistenza turistica nell'ambito del proprio territorio e istituire a norma del successivo art. 11 gli uffici di informazione e accoglienza turistica;

b) provvedere alla promozione, propaganda e pubblicità per la conoscenza e la valorizzazione delle località turistiche e del relativo patrimonio culturale artistico, storico, paesaggistico ed ecologico;

c) promuovere, coordinare e attuare attività, iniziative, manifestazioni, convegni e congressi di interesse turistico, anche in collaborazione con altre aziende, Enti pubblici ed associazioni locali;

d) realizzare e diffondere materiale illustrativo ed informativo atto a favorire la conoscenza delle risorse turistiche della zona di competenza;

e) fornire assistenza tecnica ad operatori e categorie turistiche ed altre associazioni dei settori connessi al commercio, artigianato ed agricoltura;

f) gestire senza scopo di lucro impianti e servizi utili alla valorizzazione delle risorse turistiche;

g) svolgere, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal consiglio regionale, funzioni di assistenza tecnica nei confronti dei comuni, singoli e associati e delle province.

2. L'assunzione di partecipazioni in società di diritto privato e l'esercizio di attività economiche da parte delle aziende sono autorizzate dalla giunta regionale quando abbiano una specifica utilità in relazione all'interesse turistico dell'ambito territoriale dell'azienda.

3. I programmi delle aziende di promozione turistica, oltre che definire la promozione turistica del territorio di competenza, sono principalmente finalizzati alla commercializzazione del prodotto turistico vendibile. A tali fini detti programmi promozionali devono tenere conto dell'importanza relativa alle offerte turistiche presenti nel territorio di competenza e della rilevanza turistica delle diverse località in funzione della loro capacità ricettiva.

Art. 10.

Finanziamento delle Aziende di Promozione Turistica

1. L'Azienda di promozione turistica provvede alle spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:

a) quote spettanti, ai sensi della presente legge, sulle entrate di natura tributaria ed extra tributaria, già spettanti in base alle vigenti disposizioni ai disciolti enti provinciali per il turismo ed aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

b) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;

c) contributi da parte della Regione;

d) contributi da parte degli enti locali territoriali, di altri enti pubblici e di privati, connessi all'esercizio di compiti svolti dall'azienda.

2. Per quanto attiene ai contributi di cui alla lettera c) del precedente comma, decorrenti dall'anno 1988, si fa fronte per tale anno e per il 1989 con legge di bilancio, che istituirà un apposito capitolo di spesa denominato «Contributi a favore delle A.P.T.», utilizzando allo scopo la proiezione finanziaria del cap. 22530 iscritta ai fini del bilancio pluriennale 1987/89 da integrare delle somme eventualmente attribuite dallo Stato alla Regione a seguito della estinzione delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

Agli oneri per gli esercizi successivi al 1989 si provvederà con legge di bilancio.

3. I contributi di cui alla lettera c) sono destinati ad iniziative finalizzate. Possono inoltre essere destinati alle aziende di promozione turistica per perseguire finalità turistiche assegnate dalla presente legge e dagli atti di indirizzo della Regione. I contributi vengono assegnati con provvedimento del consiglio regionale.

Art. 11.

Istituzione degli uffici di informazione e accoglienza turistica

1. Le aziende di promozione turistica, previo nulla-osta della giunta regionale, possono istituire uffici di informazione e accoglienza turistica denominati I.A.T., aventi di norma un ambito di competenza comunale. La giunta regionale emana il nulla-osta, sentito il parere del comune interessato, che si esprime con particolare riferimento alle norme e agli strumenti di coordinamento da realizzare tra i servizi comunali e le attività dell'istituendo ufficio.

2. Il nulla-osta regionale si intende ad ogni effetto concesso se entro novanta giorni dal ricevimento da parte della Regione della relativa istanza nessun provvedimento risulta adottato.

3. La denominazione di I.A.T. può essere concessa dalla giunta regionale anche ad uffici di informazione turistica promossi e gestiti dalle associazioni turistiche pro-loco.

4. Tutti gli I.A.T. adottano un unico distintivo, approvato dalla giunta regionale.

5. Al fine di utilizzare il patrimonio associativo già in atto, di regola il compito di uffici di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.) viene affidato, ove già esistenti ed adeguate, alle associazioni pro-loco che lo richiedono.

Art. 12.

Collegamento funzionale delle Aziende di Promozione Turistica con gli enti locali

1. Le aziende di promozione turistica predispongono programmi annuali e poliennali per la propria attività, consultando gli enti locali interessati.

2. Le aziende di promozione turistica assicurano una costante informazione agli enti locali territoriali sullo svolgimento dei loro compiti.

3. Gli enti locali provvedono ad informare le aziende di promozione turistica su eventuali iniziative di propria competenza.

4. Le aziende di promozione turistica perseguono ogni forma di collaborazione con gli enti locali territoriali al fine di raccordare ed armonizzare le proprie iniziative promozionali e le manifestazioni direttamente realizzate, con le attività e le iniziative degli enti locali svolte nell'ambito dei relativi compiti istituzionali.

5. A tali fini l'azienda di promozione turistica può anche realizzare per conto degli enti locali stessi manifestazioni o altre iniziative di propaganda, o concorrere alla loro realizzazione.

Art. 13.

Organi delle Aziende di Promozione Turistica

1. Sono organi delle Aziende di promozione turistica:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei Revisori.

Art. 14.

Il presidente

1. Il presidente è eletto con la procedura del comma seguente fra i membri del consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione dopo una valutazione delle competenze specifiche dei propri componenti, tenendo conto delle esperienze nel settore turistico privato e pubblico ed altresì in quello amministrativo, propone una terna di nomi al consiglio regionale.

3. Il consiglio regionale valuta le candidature presentate, esaminandone il curriculum e nomina il presidente e il vice presidente della azienda di promozione turistica.

4. Il presidente rappresenta legalmente l'Azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'azienda.

5. Il presidente adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone a ratifica del consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva.

6. Nel caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente.

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, composto da 14 membri, è nominato, a seconda della delimitazione degli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'art. 8, dall'assemblea dell'associazione intercomunale di cui alla legge regionale 24 marzo 1986, n. 12, o dall'assemblea della comunità montana nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Azienda di promozione turistica coincida con il loro rispettivo territorio; dal consiglio comunale per le aziende di promozione turistica coincidenti con il territorio di un comune. Qualora l'ambito territoriale dell'azienda di promozione turistica sia diverso, le modalità di nomina del consiglio di amministrazione sono disciplinate dalla legge regionale istitutiva della azienda di promozione turistica stessa.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) sei esperti designati dai comuni ubicati nell'ambito di operatività dell'azienda;

b) un esperto in materie turistiche designato dalla provincia territorialmente competente;

c) un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente;

d) tre rappresentanti degli operatori turistici designati dalle organizzazioni, associazioni e cooperative, maggiormente rappresentative a livello provinciale;

e) un rappresentante dei lavoratori addetti al settore turistico designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale;

f) un rappresentante designato dalle associazioni del tempo libero maggiormente rappresentative a livello provinciale;

g) un rappresentante delle associazioni turistiche pro-loco designato dall'assemblea, appositamente riunita, dei presidenti dell'unione delle pro-loco dell'area interessata.

3. Nel caso in cui l'ambito territoriale dell'azienda di promozione turistica supera il territorio di una provincia, i membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b), c), d), e), f) del precedente comma sono designati, previa intesa, dagli enti ed organismi provinciali competenti territorialmente.

4. Il consiglio di amministrazione si insedia ancorché siano stati nominati sette rappresentanti.

Art. 16.

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione adotta le seguenti deliberazioni:
- approvazione del regolamento di cui al seguente art. 20;
 - approvazione dei programmi e delle direttive concernenti l'attività annuale e pluriennale dell'azienda;
 - istituzione degli I.A.T.;
 - approvazione del bilancio di previsione e delle relative variazioni;
 - approvazione del conto consuntivo finanziario e dello stato patrimoniale dell'azienda;
 - approvazione degli atti riguardanti l'amministrazione straordinaria dell'azienda;
 - approvazione degli investimenti che vincolano il bilancio per oltre tre esercizi finanziari;
 - organizzazione degli uffici e dei servizi aziendali;
 - designazione al consiglio regionale dei tre nominativi di cui all'art. 15;
 - gli atti di cui al successivo art. 31;
 - tutti gli atti non attribuiti ad altri organi.

Art. 17.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

- Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
- Le decisioni assunte dal consiglio sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- Le funzioni di Segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal dirigente responsabile dell'azienda.

Art. 18.

Collegio dei revisori delle aziende di promozione turistica

- Il collegio dei revisori, nominato dall'organo competente ad eleggere il consiglio di amministrazione, è così costituito:
 - un membro designato dal consiglio regionale che assume le funzioni di presidente;
 - un membro designato dall'organo competente ad eleggere il consiglio di amministrazione dell'azienda di promozione turistica;
 - un esperto in materia di amministrazione e contabilità pubblica iscritto nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti, designato dal consiglio di amministrazione dell'azienda di promozione turistica nella sua prima riunione.
- I sindaci revisori di cui ai punti a) e b) devono essere scelti in maniera tale da garantire la presenza di esperti in materia giuridico-amministrativa e finanziaria.
- I componenti il collegio dei revisori partecipano senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione.
- Il collegio dei revisori esamina tutti gli atti deliberati dall'azienda sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa. Gli atti di cui al precedente comma sono trasmessi al collegio dei revisori entro cinque giorni dalle loro adozioni, a cura del presidente dell'azienda. Il collegio dei revisori si esprime su ognuno di essi nei quindici giorni successivi ed ha facoltà di acquisire tutta la documentazione d'ufficio.
- Le osservazioni del collegio dei revisori sono immediatamente comunicate al presidente dell'azienda.
- Il controllo del collegio dei revisori non sospende l'esecutività degli atti dell'azienda.
- Il collegio dei revisori invia ai presidenti della giunta regionale, della provincia e dell'azienda dettagliata relazione trimestrale sull'attività amministrativa dell'azienda e sullo svolgimento dell'azione di controllo.

Art. 19.

Durata in carica

- Gli organi delle aziende di promozione turistica durano in carica fino al rinnovo dell'organo che li ha nominati.
- In caso di cessazione dall'incarico, per qualunque motivo, del presidente dell'azienda e dei singoli membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, i sostituti sono nominati per il rimanente periodo di durata dall'organo, con le stesse modalità con le quali era stato nominato il membro cessato.
- Nel caso di dimissioni di oltre la metà dei componenti il consiglio di amministrazione, l'organo viene interamente rinnovato.

Art. 20.

Regolamento

- L'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda di promozione turistica sono disciplinati da un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, nel rispetto delle norme della presente legge.

Art. 21.

Compensi e rimborsi spese

- Le indennità o i gettoni di presenza ed i rimborsi spese per i componenti degli organi delle aziende sono disciplinati da apposita legge regionale.

Art. 22.

Il dirigente responsabile

- Ad ogni azienda di promozione turistica è assegnato un posto di dirigente responsabile, la cui qualifica sarà determinata con la legge regionale di cui all'art. 8, comma sesto, della presente legge.
- Il dirigente responsabile assiste gli organi dell'azienda e formula proposte circa la sua produttività ed economicità.
- Egli sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici. Formula proposte in ordine alla promozione e sviluppo e delle iniziative di competenza dell'azienda di promozione turistica. Dirige l'attività operativa nei limiti dei poteri e secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio di amministrazione.
- Partecipa senza diritto di voto quale segretario alle sedute del consiglio di amministrazione.
- Il dirigente responsabile può essere assunto con contratto a tempo determinato, con le modalità previste per i dirigenti regionali.

Art. 23.

Approvazione di atti fondamentali

- Sono soggetti ad approvazione da parte del consiglio regionale i seguenti atti fondamentali delle aziende di promozione turistica:
 - regolamenti e relative modifiche;
 - programmi di attività per i quali si richiede il contributo regionale;
 - bilancio preventivo;
 - conto consuntivo.
- Gli atti di cui al precedente comma divengono esecutivi se il consiglio regionale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, non ne pronuncia l'annullamento per vizi di legittimità o ne rifiuta l'approvazione per vizi di merito.
- L'esecutività degli atti di cui ai punti a), b) e c) è sospesa se in detto termine l'organo preposto al controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o invita al riesame della deliberazione per motivi attinenti al merito.
- In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se, entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, non venga pronunciato l'annullamento o non venga negata l'approvazione.
- Le deliberazioni non soggette al controllo di cui al presente articolo sono immediatamente esecutive ad eccezione di quelle di cui al successivo art. 31.

Art. 24.

Controllo ispettivo

1. Il presidente della giunta regionale può, con decreto, disporre ispezioni sulle aziende di promozione turistica mediante nomina di un ispettore scelto fra il personale regionale dirigente, al fine di verificare l'ordinato funzionamento dell'azienda stessa.

Art. 25.

Controllo sostitutivo

1. In caso di omissione o ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio da parte dell'azienda, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa e previa diffida a provvedere entro un termine prefissato, delibera la nomina di un commissario che cura, con i poteri dell'organo competente, l'emanazione dei provvedimenti necessari.

2. Gli organi delle aziende di promozione turistica possono essere sciolti con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa e previa motivata diffida, in caso di rilevata inefficienza amministrativa o per gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative e regolamentari, di prescrizioni programmatiche, ovvero di direttive degli organi regionali.

3. Con il medesimo decreto di scioglimento viene nominato un commissario che provvede all'amministrazione ordinaria dell'Azienda o alla redazione del bilancio fino a quando gli organi aziendali non siano stati rinnovati a norma della presente legge.

Art. 26.

Soppressione degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

1. Gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono soppressi.

2. I loro organi rappresentativi cessano dai rispettivi incarichi e funzioni alla scadenza di un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

Collegio commissariale

1. Entro la data di cui al secondo comma del precedente articolo, il consiglio regionale per la liquidazione di ciascun ente nomina un collegio commissariale composto da un massimo di cinque membri, indicandone il presidente. La nomina avverrà con voto limitato a 2/3 dei componenti da eleggere.

2. Il collegio assume le proprie funzioni il primo giorno, non festivo successivo alla data di cessazione degli organi degli Enti;

3. Il collegio provvede:

a) alla formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà dell'ente ed alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi;

b) alla compilazione dell'elenco del personale in servizio, ivi compreso quello eventualmente a tempo determinato, con tutti i dati connessi;

c) alla formulazione della proposta di piano di liquidazione;

d) allo svolgimento delle altre attività inerenti ai predetti compiti o comunque connesse alla soppressione dell'Ente, secondo le modalità e con l'obbligo di informativa disposti nello stesso atto di nomina;

e) allo svolgimento delle funzioni ordinarie dell'ente, secondo le direttive della giunta regionale.

4. Entro tre mesi dall'inizio delle funzioni il collegio trasmette alla giunta regionale gli elaborati di cui al precedente comma, lettera a), b) e c), e fornisce le ulteriori informazioni richieste.

Art. 28.

Piano di liquidazione e dichiarazione di estinzione

1. Nei tre mesi successivi alla trasmissione degli atti ai sensi del precedente articolo, quarto comma, la giunta presenta all'approvazione del consiglio regionale un piano di liquidazione degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo.

2. La deliberazione del consiglio regionale di approvazione del piano dichiara l'estinzione degli enti suddetti, regola i rapporti inerenti a tali enti, dispone in ordine al sub-ingresso nel patrimonio e nei rapporti attivi e passivi da parte delle aziende di promozione turistica ed eventualmente della Regione.

3. A decorrere dalla data in cui l'atto di approvazione del piano di liquidazione acquista efficacia, cessano le funzioni dei commissari liquidatori ai quali ne viene data immediata comunicazione.

4. La deliberazione di cui al secondo comma è assunta dal consiglio regionale contestualmente all'approvazione della legge di cui all'art. 30 e la sua efficacia è differita al momento dell'entrata in vigore della stessa legge.

Art. 29.

Destinazione delle entrate

1. Le entrate anche di natura tributaria riconosciute agli enti disciolti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono destinate con la presente legge alle singole aziende di promozione turistica competenti per territorio.

Art. 30.

Trasferimento del personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura soggiorno e turismo alla Regione

1. Il personale di ruolo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo alla data di estinzione degli enti medesimi, è trasferito, con effetto dalla stessa data, alla Regione.

2. Il personale predetto è inquadrato in un ruolo unico, la cui costituzione è disciplinata con legge regionale.

3. Una stessa legge determina, previo confronto con le organizzazioni sindacali, le modalità di inquadramento del personale proveniente dagli enti soppressi, nonché del personale indicato al successivo comma quarto.

4. Al ruolo organico indicato al secondo comma è altresì assegnato il personale stagionale in applicazione dell'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 13 maggio 1987, integrato con l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 17 settembre 1987.

5. Nella fase di liquidazione degli enti le modalità per l'applicazione del predetto art. 4, quarto comma, sono determinate dalla giunta regionale, che stabilisce, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali: il numero dei posti riservati, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche al 31 dicembre 1987; le modalità di valutazione dei titoli e di svolgimento delle prove selettive e gli altri elementi utili nel rispetto del menzionato art. 4, quarto comma, lettera b).

6. Nella predetta fase transitoria le procedure sopra indicate sono svolte dai collegi commissariali di cui all'art. 27, che provvedono ai relativi adempimenti in conformità alle norme della presente legge, dell'art. 4, quarto comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 13 maggio 1987 e successive integrazioni e delle intese sindacali sopra menzionate.

Art. 31.

Personale delle aziende di promozione turistica

1. Il consiglio di amministrazione delle aziende di promozione turistica determina, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, il fabbisogno di personale di ciascuna azienda di promozione turistica, distinto per qualifiche funzionali e profili professionali.

2. La funzionalità dell'azienda di promozione turistica è assicurata:

a) mediante assegnazione di personale transitato nel ruolo regionale dagli enti turistici disciolti di cui all'art. 30;

b) mediante assegnazione di personale degli enti locali; previo consenso degli enti medesimi;

c) mediante assegnazione di personale regionale.

3. Il consiglio di amministrazione provvede altresì alle assunzioni stagionali connesse allo svolgimento delle attività di promozione turistica ed alle assunzioni a tempo determinato consentite dalle norme vigenti.

Art. 32.

Finanziamenti e personale per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Alle spese sostenute dagli enti locali delegati per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi della presente legge, decorrenti dall'anno 1988 e previste in lire 150 milioni, si fa fronte per tale anno e per il 1989 con legge di bilancio, con i fondi da iscriversi sul capitolo corrispondente al cap. 50070 dell'esercizio finanziario 1987, utilizzando allo scopo la proiezione finanziaria del predetto capitolo iscritta ai fini del bilancio pluriennale 1987-89.

Agli oneri per gli esercizi successivi al 1989 si provvederà con legge di bilancio.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate a norma della presente legge, la giunta regionale provvede all'assegnazione funzionale del personale di ruolo degli enti turistici, disciolti ai sensi della presente legge, agli enti locali destinatari delle deleghe d'intesa con questi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 febbraio 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 gennaio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 15 febbraio 1988.

88R0303

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1988, n. 10.

Approvazione rendiconto 1986 Istituto regionale programmazione economica (IRPET).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 13 del 4 marzo 1988)

(Omissis).

88R0304

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1988, n. 2.

Bilancio di previsione della regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1986.

(Pubblicata nel suppl. ord. Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 29 marzo 1988)

(Omissis).

88R0305

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1988, n. 3.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 (secondo provvedimento).

(Pubblicata nel suppl. ord. Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 29 marzo 1988)

(Omissis).

88R0306

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1988, n. 4.

Approvazione del rendiconto generale della regione Trentino-Alto Adige per l'anno finanziario 1985.

(Pubblicata nel suppl. ord. Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 29 marzo 1988)

(Omissis).

88R0307

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1988, n. 5.

Bilancio di previsione della regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1987.

(Pubblicata nel suppl. ord. Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 29 marzo 1988)

(Omissis).

88R0308

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1988, n. 6.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 (primo provvedimento).

(Pubblicata nel suppl. ord. Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 29 marzo 1988)

(Omissis).

88R0309

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1988, n. 7.

Rendiconto generale della regione Trentino-Alto Adige per l'anno finanziario 1986.

(Pubblicata nel suppl. ord. Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 29 marzo 1988)

(Omissis).

88R0310

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1988, n. 8.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 (secondo provvedimento).

(Pubblicata nel suppl. ord. Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 29 marzo 1988)

(Omissis).

88R0311

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1988, n. 15.

Partecipazione azionaria della Regione alle società consortili con finalità di costruzione e gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso nel Veneto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 17 del 1° aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere una quota del capitale sociale di società consortili aventi le finalità della costruzione e della gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso operanti nel Veneto.

Art. 2.

Condizioni

1. Nella composizione del capitale delle società consortili di cui all'art. 1, devono essere assicurate la partecipazione maggioritaria congiunta della Regione, del comune e della camera di commercio competenti per territorio e la partecipazione minoritaria di privati, comprese le associazioni di categoria specificatamente rappresentative del settore agro-alimentare all'ingrosso.

Art. 3.

Interventi

1. L'assunzione di partecipazioni sociali della Regione nelle suddette società consortili è limitata a una quota non superiore al 5%, del capitale delle società stesse.

2. La partecipazione è autorizzata, nella misura massima del 5%, anche per società consortili derivanti dalla concentrazione di una o più delle attuali strutture, così come previste dal Piano regionale mercati (provvedimento consiliare n. 1044 del 18 ottobre 1984).

Art. 4.

Rappresentanza della Regione

1. Lo statuto delle società consortili deve prevedere che almeno un componente del consiglio di amministrazione sia nominato dal consiglio regionale.

Art. 5.

Modalità di intervento

1. La sottoscrizione della quota di partecipazione nelle società consortili di cui all'art. 1 è subordinata alla preventiva accettazione dello statuto da parte della giunta regionale.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:

per lire 400 milioni mediante prelevamento ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della vigente legge regionale di contabilità dal fondo globale iscritto al cap. 80230 del bilancio 1987, di cui lire 200 milioni dalla partita n. 1 e lire 200 milioni dalla partita n. 7;

per lire 400 milioni mediante prelevamento dalla partita n. 5 «Partecipazione azionaria mercati agro-alimentari all'ingrosso del fondo globale spese d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritta al cap. 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 è iscritto il cap. 32230 denominato «Partecipazione regionale alle società consortili per mercati agro-alimentari all'ingrosso» con lo stanziamento di lire 800 milioni per competenza e per cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 marzo 1988.

BERNINI

8SR0312

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1988, n. 16.

Realizzazione di Europa Genti - Giornate delle Genti e delle Regioni d'Europa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 17 del 1° aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione del Veneto, nel quadro delle iniziative volte a valorizzare i rapporti umani e a rafforzare l'interscambio di esperienze nei campi dell'arte, delle scienze, della cultura, delle tradizioni locali e dell'economia, indice «Europa Genti - Giornate delle Genti e delle Regioni d'Europa» per richiamare tutte le realtà regionali del vecchio continente — nello spirito dell'atto finale di Helsinki e nelle conclusioni della conferenza per la sicurezza e la cooperazione europea, dei quali la manifestazione intende essere testimonianza — a una ricognizione dei valori comuni di civiltà e alla incentivazione delle condizioni di dialogo al fine di rafforzare la comprensione reciproca e la volontà di pace e di progresso.

Art. 2.

Partecipazione e organi

1. La manifestazione ha cadenza biennale, a partire dal 1989 e viene definita d'intesa con il Ministero degli affari esteri, secondo gli orientamenti e le idee principali concordati di volta in volta con le rappresentanze diplomatiche in Italia dei Paesi d'Europa aderenti e con le istituzioni scientifiche, culturali ed economiche italiane ed estere che vi partecipano.

2. Alla realizzazione di «Europa Genti» sono preposti:

- a) il Comitato d'iniziativa;
- b) il Comitato esecutivo;
- c) il Segretariato;
- d) la Conferenza consultiva.

Art. 3.

Composizione e compiti del comitato d'iniziativa

1. Il comitato d'iniziativa è composto dal presidente della Regione, che lo presiede, e da venti membri eletti dal Consiglio regionale anche al di fuori del proprio seno, su proposta della giunta regionale. I criteri che debbono indirizzare la scelta sono quelli del merito e delle qualità culturali.

2. I membri del comitato d'iniziativa hanno un mandato quadriennale, pari alla realizzazione di due edizioni della manifestazione.

3. Il comitato d'iniziativa ha il compito di:

- a) promuovere la manifestazione e formulare gli indirizzi generali;
- b) nominare i membri del comitato esecutivo, secondo i criteri posti dall'art. 4 comma 1;
- c) esprimere un parere obbligatorio sul programma predisposto dal segretariato, prima dell'approvazione da parte del comitato esecutivo;
- d) esaminare la relazione finale di ciascuna edizione di «Europa Genti», redatta dal comitato esecutivo, per il successivo inoltrò al consiglio regionale che l'approva.

4. Il parere obbligatorio sul programma, di cui al comma 3, lettera c), deve essere espresso entro due mesi dal ricevimento del programma stesso da parte del Segretario.

5. Il comitato d'iniziativa ha sede presso il consiglio regionale e stabilisce al suo interno i criteri e le modalità della propria attività, avvalendosi delle strutture del Consiglio stesso.

6. Il Presidente del comitato d'iniziativa può nominare fino a due vicepresidenti scelti tra i membri del comitato stesso.

Art. 4.

Composizione e compiti del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente della Regione, che lo presiede, e da cinque membri eletti dal comitato d'iniziativa, su proposta della Giunta regionale, fra i componenti dello stesso comitato d'iniziativa.

2. Il comitato esecutivo ha il compito di:

a) approvare il programma della manifestazione, preventivamente sottoposto al comitato d'iniziativa per un parere obbligatorio;

b) adottare il preventivo finanziario, predisposto dal segretario;

c) assicurare lo sviluppo e l'aggiornamento delle iniziative in corso, e approvare le varianti al programma che si rendessero necessarie;

d) fornire al Segretariato direttive e criteri di indirizzo generale anche in merito all'avvalersi di istituti, di enti e organismi pubblici e privati specializzati nei vari settori;

e) esprimere valutazioni e pareri sulle proposte del Segretariato riguardanti l'avvalersi di esperti e specialisti da assumere a regime di contratto privatistico a tempo determinato, nonché di personale e attrezzature tecniche e informatiche della Regione;

f) verificare la conformità del consuntivo, predisposto dal Segretariato, rispetto al preventivo adottato;

g) decidere le iniziative speciali che potranno essere realizzate sotto l'egida di «Europa Genti»;

h) redigere una relazione finale da trasmettere al comitato d'iniziativa.

3. Gli atti di cui ai punti b) e f) del comma 2, sono sottoposti alla giunta regionale per l'approvazione.

4. Il comitato esecutivo coordina l'azione degli organismi italiani e internazionali che partecipano direttamente o indirettamente all'iniziativa di «Europa Genti».

5. L'approvazione del programma di cui al comma 2 lettera a), deve avvenire entro due mesi dalla formulazione del parere del comitato d'iniziativa, di cui all'art. 3; e comunque entro quattro mesi dalla predisposizione del programma da parte del Segretariato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a). Nel caso di mancata approvazione nei termini fissati, il presidente della Regione può autorizzare direttamente l'adozione provvisoria del programma.

6. Il comitato esecutivo valuta i risultati delle edizioni biennali di «Europa Genti», ed entro tre mesi dalla loro conclusione stende la relazione finale di cui al comma 2, lettera h).

7. Il presidente del comitato esecutivo può delegare funzioni di rappresentanza e indirizzo a singoli componenti.

Art. 5.

Composizione e compiti del segretariato

1. Il segretariato è formato da sette componenti nominati dalla giunta regionale, tenuto conto che l'incarico dev'essere conferito a persone che, per lo svolgimento ad alto livello direzionale di attività, incarichi o funzioni professionali o scientifiche abbiano esperienza e capacità di organizzazione e di direzione, nonché adeguata preparazione:

a) segretario generale, che presiede il segretariato e coordina l'esecuzione delle attività;

b) direttore della manifestazione che coadiuva il comitato esecutivo precipuamente nell'opera di coordinamento fra organismi italiani e internazionali, di cui al comma 4 dell'art. 4;

c) un responsabile del settore finanziario scelto tra i dipendenti della Regione esperti in materia di contabilità e bilancio;

d) due esperti rispettivamente nei settori dell'organizzazione e delle comunicazioni;

e) due componenti in rappresentanza degli organismi culturali e degli enti locali che, di volta in volta, collaborano alla realizzazione della manifestazione.

2. Il segretariato ha il compito di:

a) predisporre, sulla base degli indirizzi generali formulati dal comitato di iniziativa, il programma della manifestazione biennale almeno sedici mesi prima di ciascuna edizione; il programma va sottoposto al comitato di iniziativa per il relativo parere e al comitato esecutivo per la definitiva approvazione;

b) predisporre, negli stessi termini di cui alla lettera a), il preventivo finanziario da sottoporre al comitato esecutivo;

c) curare la realizzazione del programma, adottando ogni provvedimento amministrativo e finanziario;

d) dare attuazione a tutti i provvedimenti amministrativi e finanziari;

e) predisporre il rendiconto consuntivo da sottoporre al comitato esecutivo.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c), il segretariato, tenuto conto dei criteri di indirizzo e dei pareri del comitato esecutivo di cui all'art. 4, comma 2 - lettere d) ed e), può avvalersi:

a) di prestazioni e collaborazioni di istituti, di enti e organismi pubblici e privati specializzati nei vari settori, nonché di esperti e specialisti assunti a regime di contratto privatistico a tempo determinato, in base ai criteri previsti dall'art. 3 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40;

b) di prestazioni di personale della Regione nonché delle relative attrezzature tecniche e informatiche previa approvazione della giunta regionale.

4. Le risorse finanziarie per la realizzazione della manifestazione vengono assegnate al segretariato, secondo quanto disposto dagli articoli 8 e 9.

Art. 6.

La conferenza consultiva

1. La manifestazione si articola, ai sensi dell'art. 2, secondo i programmi definiti con il Ministero per gli affari esteri e gli orientamenti concordati con le rappresentanze diplomatiche dei Paesi d'Europa interessati, che formano un organismo di consultazione permanente con sede presso l'ufficio di rappresentanza della regione del Veneto in Roma.

2. La conferenza è presieduta dal presidente della regione del Veneto, nella sua qualità di presidente del comitato d'iniziativa; ne fa parte un componente del comitato esecutivo, oltre al presidente. Il direttore della manifestazione, membro del segretariato, funge da segretario.

3. La conferenza esprime orientamenti, raccomandazioni e suggerimenti in ordine al programma delle edizioni biennali di «Europa Genti».

Art. 7.

Le indennità

1. Ai membri del comitato d'iniziativa e del comitato esecutivo, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi, spetta un'indennità giornaliera di presenza di L. 112.500 lorde oltre al rimborso delle spese di trasporto.

2. Ai membri del segretariato non dipendenti della Regione spetta un compenso fisso forfettario stabilito in ragione degli incarichi assunti nel segretariato, determinato dal comitato esecutivo sui fondi regionali previsti per «Europa Genti», su proposta del presidente dello stesso comitato esecutivo, in base ai criteri previsti dall'art. 3 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.

3. Al personale dipendente della Regione incaricato di svolgere funzioni per la realizzazione della manifestazione è dovuto il compenso per il lavoro straordinario effettivamente svolto in eccedenza ai limiti di cui all'art. 35 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni e in deroga all'art. 9 della legge regionale 19 novembre 1974, n. 57.

Art. 8.

Apertura di credito

1. Ai fini della gestione delle attività connesse alla realizzazione di «Europa Genti - Giornate delle Genti e delle Regioni d'Europa» e del funzionamento degli organi preposti, vengono messe a disposizione annualmente del segretariato, a mezzo di apposita apertura di credito al segretario generale, le somme di cui all'art. 10, con l'obbligo di predisporre il rendiconto consuntivo da inoltrare al comitato esecutivo per la successiva approvazione da parte della giunta regionale.

Art. 9.

Le risorse finanziarie

1. Il finanziamento di «Europa Genti» viene assicurato con i proventi della manifestazione e delle sponsorizzazioni, nonché con i finanziamenti e i contributi dello Stato e degli enti pubblici e privati, italiani e/o stranieri, che sono coinvolti nella manifestazione e nelle iniziative a essa collegate.

2. Il finanziamento della regione del Veneto è assicurato di anno in anno con la legge di bilancio in base al preventivo finanziario approvato dalla giunta regionale.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. All'onere di L. 600.000.000, derivante dalla applicazione della presente legge, nell'anno 1988 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. n. 80210 «Fondo globale per le spese correnti» (partita n. 13) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987 e di sensi dell'art. 19, quinto comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, contemporanea istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1988 del cap. n. 70002 denominato «Spese per la realizzazione della iniziativa Europa Genti - Giornate delle Genti e Regioni d'Europa» con lo stanziamento di L. 600.000.000 per competenza e per cassa.

2. Per gli esercizi successivi si provvede mediante le leggi regionali di cui all'art. 32-bis della vigente legge di contabilità regionale.

Art. 11.

Abrogazione di precedenti norme

1. È abrogata la legge regionale 23 gennaio 1986, n. 3.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 marzo 1988

BERNINI

88R0313

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1988, n. 17.

Interventi edilizi sugli insediamenti alberghieri, artigianali, industriali e commerciali ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 17 del 1° aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come aggiunto dall'articolo unico della legge regionale 5 marzo 1987, n. 11, è prorogato, limitatamente agli interventi edilizi sugli insediamenti alberghieri, al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

1. Fino al 31 ottobre 1988 è consentito il rilascio della concessione per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale, industriale e commerciale, di cui alla legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1, per le domande presentate entro il 31 dicembre 1987, ferma restando l'esclusione degli edifici ricadenti nelle zone di tutela indicate nel terzo comma dell'art. 126 dell'articolo unico della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come aggiunto dell'articolo unico della legge regionale 5 marzo 1987, n. 11.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 marzo 1988

BERNINI

88R0314

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1988, n. 18.

Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 17 del 1° aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La regione del Veneto, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.

2. A tale fine promuove la cultura della pace mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Veneto una terra di pace.

3. Per il conseguimento di questi obiettivi la Regione assume iniziative dirette e favorisce interventi di enti locali, organismi associativi, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti nella Regione.

Art. 2.

Iniziative culturali

1. La Regione promuove:

a) convegni di informazione e studio con partecipazione di studiosi ed esperti a livello nazionale e internazionale, sui temi della pace e della promozione dei suoi presupposti;

b) un premio annuale denominato «Veneto per la pace», a riconoscimento dell'attività svolta nel triennio precedente, in uno dei seguenti settori: la progettazione educativo-culturale, l'informazione, la produzione artistica, la ricerca.

Le modalità per l'erogazione del premio sono stabilite con delibera del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentito il comitato di cui al successivo art. 7;

c) un archivio per la raccolta della documentazione relativa alle istituzioni e ai movimenti per la pace operanti in Italia e in particolare nel Veneto, in collaborazione con il centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università degli studi di Padova, sulla base di convenzione da stipulare tra il centro e la giunta regionale.

Art. 3.

Iniziative nel campo della ricerca

1. La Regione promuove ricerche in tema:

a) di pace e di diritti fondamentali degli uomini e dei popoli;

b) di nuovi rapporti tra organizzazione economico-produttiva, ricerca scientifica e innovazione tecnologica nel quadro di sviluppo di una politica di pace;

c) di esperienze, ragioni e prospettive storiche del principio della non violenza;

d) di pedagogia e didattica dirette alla produzione di programmi scolastici per la pace.

2. L'affidamento delle ricerche è deliberato, sentito il comitato di cui all'art. 7, dalla giunta regionale che stipula le conseguenti convenzioni.

3. La Regione promuove la diffusione nella scuola dei risultati delle ricerche e dei materiali didattici prodotti.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, è istituita una sezione speciale della mediateca regionale di cui alla legge regionale 6 giugno 1983, n. 30.

Art. 4.

Iniziative nel settore dell'istruzione

1. La Regione, nel quadro delle finalità della presente legge:

partecipa, nel rispetto delle competenze statali stabilite dalla legislazione vigente, all'attività di formazione professionale di giovani di paesi in via di sviluppo, mediante la concessione di contributi per favorirne la partecipazione a corsi di formazione e di specializzazione preordinati, anche con l'apporto della loro esperienza, a un approfondimento organico delle tematiche della pace e dello sviluppo;

concede premi per tesi di laurea o di specializzazione presso università presenti nella regione sui temi dei diritti umani, dello sviluppo e della cooperazione.

2. La Regione, nel rispetto delle competenze statali stabilite dalla legislazione vigente, promuove:

a) corsi di formazione professionale per quanti intendono recarsi a operare in paesi in via di sviluppo, a titolo di volontariato o in base ai progetti di cui all'art. 5;

b) un programma di soggiorni nel Veneto per studenti singoli o in gruppo al fine di consentire una migliore comprensione delle rispettive culture, a condizioni di reciprocità con iniziative analoghe di organizzazioni di altri paesi, in particolare di quelli aderenti alla comunità Alpe-Adria, di cui alla legge regionale 15 dicembre 1981, n. 71, e alle «Giornate delle genti e delle regioni d'Europa» di cui alla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 3.

3. La giunta regionale sentito il comitato di cui all'art. 7, predisponde, annualmente, un programma per l'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo; il programma è approvato dal consiglio regionale.

Art. 5.

Iniziative nel campo della cooperazione

1. La Regione, nel rispetto delle competenze statali e delle procedure stabilite dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 e d'intesa coi competenti organi del Ministero degli affari esteri, fornisce sulla base di apposite convenzioni, assistenza tecnica e supporti logistici, agli organismi pubblici e privati previsti dagli articoli 1 e 2 della suddetta legge, operanti nel territorio regionale, nella elaborazione di progetti e di programmi di cooperazione allo sviluppo fatte salve le prerogative di quelli indicati all'art. 28 della citata legge n. 49.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale sentita la prima commissione consiliare.

3. La Regione previo parere del comitato di cui all'art. 7, promuove indagini e studi in materia di cooperazione internazionale e provvedere a dare adeguata informazione sull'attuazione dei progetti di cui al comma 1.

Art. 6.

Presentazione proposte di iniziative

1. Gli enti di cui al comma 3 dell'art. 1 possono presentare al presidente del comitato permanente per la pace entro il mese di ottobre di ogni anno proposte di iniziative nell'ambito degli interventi previsti dai precedenti articoli 2, 3 e 4.

Art. 7.

Istituzione del comitato permanente per la pace

1. Per realizzare il necessario collegamento programmatico e operativo tra la Regione e gli organismi associativi che perseguono le finalità indicate all'art. 1, è istituito il comitato permanente per la pace.

2. Il comitato è composto:

a) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato che lo presiede;

b) da cinque membri eletti nel proprio seno dal consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della minoranza;

c) da un rappresentante per ciascuna università avente sede nella regione;

d) fino a sette rappresentanti delle associazioni che prevedono, nell'atto costitutivo o negli ordinamenti interni, fra gli scopi sociali, in forma prevalente, iniziative culturali e assistenziali nel campo dei diritti umani, della cooperazione e dello sviluppo internazionale, della difesa non violenta, della pace e della solidarietà con i paesi in via di sviluppo, del disarmo, del servizio civile alternativo al servizio militare.

3. Le associazioni, oltre a quanto indicato al punto d) del comma precedente, devono possedere i seguenti requisiti:

essere senza fini di lucro;

avere una struttura sociale a base democratica;

operare almeno in quattro province del Veneto da più di due anni.

4. Il comitato permanente per la pace è nominato dal presidente della giunta regionale.

5. La nomina dei rappresentanti degli organismi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 avviene fra i designati dagli organismi medesimi.

6. Il comitato dura in carica fino alla scadenza del consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo comitato.

7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Art. 8.

Funzioni del comitato permanente per la pace

1. Il comitato permanente per la pace svolge le seguenti funzioni:

a) concorre alla formulazione del programma annuale di interventi nonché alla predisposizione della relazione annuale di cui all'art. 9, anche sulla base delle proposte formulate dagli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 1;

b) propone l'istituzione, per lo studio di temi specifici, di gruppi di lavoro composti anche da soggetti non appartenenti al comitato stesso;

c) determina il tema e sovrintende al colloquio di cui all'art. 2, lettera a);

d) esprime i pareri previsti dagli articoli 2, lettera b), 3, 4 e 5 ultimo comma.

Art. 9.

Programma annuale degli interventi

1. La Giunta regionale provvede, nell'ambito della sua competenza, alla formulazione del programma annuale che viene presentato al consiglio regionale per l'approvazione entro il mese di gennaio.

2. Il programma determina obiettivi e priorità annuali o pluriennali e individua le iniziative relative.

3. Il programma annuale è altresì accompagnato da una relazione sugli obiettivi programmatici da conseguire nell'ambito della promozione della cultura per la pace, nonché sullo stato di attuazione delle iniziative già assunte in base alla presente legge.

Art. 10.

Partecipazione della Regione alla fondazione «Venezia per la ricerca sulla pace»

1. La Regione partecipa in collaborazione con enti e istituzioni venete, alla costituzione di una fondazione «Venezia per la ricerca sulla pace», con sede in Venezia, che abbia quali principali finalità statutarie:

lo sviluppo e il coordinamento delle ricerche scientifiche, anche in collaborazione con enti e istituzioni nazionali e internazionali, sulle questioni relative alla sicurezza, allo sviluppo e alla pace, con particolare attenzione ai paesi dell'area mediterranea e della comunità Alpe-Adria; la promozione delle iniziative atte a divulgare i risultati delle ricerche compiute.

2. La giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione e a versare le quote stabilite dal relativo statuto.

Art. 11.

Disposizione finanziaria

1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale per le spese correnti, partita n. 10, iscritto al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario per l'anno 1988 è istituito il cap. 70010 denominato «Iniziativa regionali per la promozione di una cultura di pace nel Veneto» con lo stanziamento di lire 500 milioni.

3. Per gli anni 1989 e successivi lo stanziamento verrà determinato con i provvedimenti di cui all'art. 32-bis della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 marzo 1988

BERNINI

88R0315

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1988, n. 19.

Anagrafe sanitaria degli allevamenti di bovini da carne.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 17 del 1° aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del registro degli allevamenti di bovini da carne

1. Ai fini della vigilanza sanitaria sui bovini da carne è istituito presso ciascuna Unità sanitaria locale della Regione il registro degli allevamenti di bovini da carne.

2. Il registro, conforme a modello fornito dalla giunta regionale, può essere tenuto anche con mezzi di elaborazione elettronica, ed è costantemente aggiornato dal servizio sanità animale del settore veterinario di ciascuna Unità locale socio-sanitaria.

Art. 2.

Definizione di allevamento di bovini da carne

1. Agli effetti della presente legge si intende per allevamento di bovini da carne ogni attività comunque diretta alla crescita degli animali bovini destinati alla macellazione.

Art. 3.

Obbligo di dichiarazione

1. Chi attiva un allevamento di bovini da carne, deve inviare al settore veterinario dell'Unità locale socio-sanitaria competente per territorio una dichiarazione contenente i seguenti dati:

a) cognome, nome e residenza del proprietario del bestiame; ove trattasi di società, ragione sociale o denominazione, sede legale, cognome, nome e residenza del legale rappresentante, codice fiscale e partita IVA;

b) cognome, nome e residenza della persona addetta all'allevamento, se diversa dal proprietario, e di quella eventualmente preposta alla direzione dell'azienda;

c) comune, via o località e numero civico dell'azienda di allevamento;

d) capacità potenziale dell'azienda;

e) provenienza e numero dei capi presenti al momento della dichiarazione, individuati per età, razza, sesso e tipo di produzione, distinguendo tra vitelli a carne bianca e bovini da ingrasso.

2. Per le aziende di allevamento già esistenti, la dichiarazione di cui al precedente comma va presentata dal proprietario o da chi ad altro titolo ha la disponibilità del bestiame entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque all'inizio del ciclo produttivo dell'allevamento.

3. Qualsiasi variazione degli elementi contenuti nella dichiarazione deve essere comunicata entro dieci giorni al settore veterinario dell'Unità locale socio-sanitaria competente, salvo quanto disposto dall'art. 5.

Art. 4.

Marchatura dei bovini

1. Tutti i bovini da carne devono essere marchiati, a cura del proprietario o di chi ne ha la disponibilità, qualora ne siano sprovvisti, con marca auricolare fornita dalle Unità locali socio-sanitarie o con un tatuaggio auricolare, che riporti, in maniera chiaramente leggibile, le seguenti indicazioni:

- a) Regione;
- b) Unità locale socio-sanitaria;
- c) numero progressivo assegnato all'azienda dal settore veterinario dell'Unità locale socio-sanitaria.

2. La marchiatura dei bovini deve avvenire entro 15 giorni dalla nascita o dall'introduzione degli animali nell'azienda di allevamento qualora ne fossero sprovvisti.

3. In fase di prima applicazione della presente legge, il proprietario di bovini da carne o chi comunque ne ha la disponibilità, deve provvedere a marcare gli animali entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 5.

Variazione del numero dei bovini

1. Il proprietario o chi ha la disponibilità del bestiame deve comunicare al responsabile del distretto veterinario di base dell'Unità locale socio-sanitaria competente per territorio, entro 8 giorni, l'avvenuta introduzione nell'azienda di allevamento, a qualsiasi titolo, di nuovi capi, indicando tutti gli elementi necessari alla conoscenza dell'esatta provenienza.

2. Gli stessi soggetti sono tenuti a comunicare al responsabile del distretto veterinario competente, almeno 36 ore prima, la spedizione di bovini verso altre aziende di allevamento, il macello, i mercati, le fiere e le stalle di sosta.

Art. 6.

Registrazione delle variazioni

1. Le variazioni di cui al precedente articolo e quelle di cui al secondo comma dell'art. 4 vanno registrate a cura del responsabile del distretto veterinario di base, il quale provvede a comunicarle previa verifica al servizio di sanità animale del settore veterinario dell'Unità locale socio-sanitaria entro 3 giorni dell'avvenuta denuncia.

Art. 7.

Registro di carico e scarico

1. Il proprietario o chi ha la disponibilità del bestiame deve tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme ad apposito modello predisposto dalla giunta regionale, qualora non sia in possesso di un proprio sistema di registrazione.

2. Il registro di carico e scarico sarà di volta in volta vidimato all'atto del controllo del veterinario competente per territorio nel quadro dell'attività di vigilanza permanente.

Art. 8.

Altri obblighi di denuncia

1. Restano fermi gli obblighi di denuncia previsti dalle norme statali e regionali.

Art. 9.

Vigilanza e sanzioni amministrative

1. Alla vigilanza sull'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge provvedono le Unità locali socio-sanitarie competenti per territorio a mezzo del servizio ispettivo di cui all'art. 5 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77.

2. I contravventori a quanto disposto dagli articoli 3, 4, 5 e 7 della presente legge sono soggetti alla sanzione pecuniaria amministrativa di L. 300.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 marzo 1988

BERNINI

88R0316

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1988, n. 20.

Modifica dell'art. 35 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 18, concernente «Norme di contabilità delle Unità sanitarie locali in attuazione dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 17 del 1° aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 35 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 18 è così sostituito:

1. «Le Unità locali socio sanitarie possono ricorrere ad anticipazioni ordinarie di tesoreria che, per ogni mese, non possono superare un dodicesimo dello scoperto massimo consentito, pari all'assegnazione regionale annua sul Fondo sanitario regionale per le spese correnti.

2. Le quote dell'assegnazione regionale sul Fondo sanitario regionale per le spese correnti, relative al trimestre in corso o a quello immediatamente successivo, sono trattenute direttamente dal tesoriere a pagamento delle anticipazioni ordinarie.

3. Le richieste di anticipazione di tesoreria devono formare oggetto di deliberazione del comitato di gestione dell'Unità locale socio sanitaria.»

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 marzo 1988

BERNINI

88R0317

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1988, n. 21.

Interventi regionali per la realizzazione di strutture intese a favorire l'attività motoria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 47 del 1° aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione del Veneto, al fine di favorire l'attività motoria di tutti i cittadini, concede agli enti locali contributi per la realizzazione di infrastrutture e per l'acquisto di attrezzature, che, lungo percorsi liberi della circolazione dei mezzi a motore, consentano la pratica sportiva in ambiti naturali ed ecologicamente idonei nonché il collegamento viario selezionato tra insediamenti urbani.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono accedere al contributo regionale i comuni, le province e loro consorzi, che si assumono l'onere della realizzazione di strutture secondo le tipologie elencate all'art. 3.

2. In sostituzione dei comuni, possono intervenire le comunità montane, in quanto delegate.

Art. 3.

Ambiti di intervento

1. Le iniziative dovranno essere tese alla realizzazione di:

a) aree attrezzate con:

- 1) percorsi pedonali e podistici, caratterizzati da attrezzature atte alla pratica sportiva, dislocate in punti significativi in numero multiplo e confacenti alla natura del percorso stesso;
- 2) percorsi ciclabili;
- 3) percorsi a cavallo;

b) strutture di collegamento tra insediamenti urbani mediante:

- 1) percorsi ciclabili protetti da elementi naturali o da manufatti;
- 2) percorsi ciclabili con corsia preferenziale nella viabilità normale a completamento di percorsi ciclabili protetti.

Art. 4.

Caratteristiche

1. Nelle aree di cui alla lettera a), punto 1) dell'art. 3:

- 1) è vietato l'uso di qualsiasi mezzo a motore;
- 2) la fauna e la flora sono mantenute nell'eco-sistema naturale;
- 3) è realizzata apposita segnaletica che indichi le caratteristiche del percorso e i possibili fruitori dello stesso.

2. Dette aree devono essere integrate con infrastrutture di servizio per la loro utilizzazione, quali strade di accesso, parcheggi e servizi, realizzati a totale carico del richiedente.

3. L'utilizzo dei percorsi e delle attrezzature, di cui al precedente art. 3, è gratuito.

Art. 5.

Domande

1. Le domande volte a ottenere la concessione del contributo devono essere presentate alla giunta regionale entro il mese di febbraio di ogni anno.

2. Ciascuna domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, da una relazione che illustri dettagliatamente:

- 1) le caratteristiche tecnico-funzionali del progetto e le relative previsioni di costo e dei tempi e fasi di attuazione;
- 2) la localizzazione dell'intervento e la sua coerenza con le prescrizioni della strumentazione urbanistica in vigore, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, nonché la disponibilità o meno delle aree necessarie all'intervento;
- 3) le modalità di gestione, ove si tratti di iniziative previste alla lettera a), punto 1) dell'art. 3.

3. Per l'anno in corso le domande dovranno essere prodotte entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Riparto dei fondi

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in conto capitale per un importo fino al 30 per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile per ciascuna opera, e comunque nella misura massima di 100 milioni.

2. Ove l'opera venga realizzata per stralci, fermo restando il contributo complessivo, lo stesso viene ripartito proporzionalmente all'entità dello stralcio, in rapporto alla spesa totale prevista.

3. Il riparto dei fondi fra le iniziative ammesse a contributo, verrà deliberato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consultiva e tenuto conto, ai fini preferenziali, dell'ordine di elencazione di cui all'art. 3.

4. Alle iniziative di cui alla lettera a) dell'art. 3 non potrà, comunque, essere destinato un importo superiore al 60 per cento dell'intero fondo.

Art. 7.

Concessione ed erogazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo regionale è adottato dal responsabile del dipartimento per le attività sportive e del tempo libero, sulla base del riparto effettuato a norma dell'articolo precedente, con fissazione dei termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori.

2. Il decreto sarà emesso previa presentazione, da parte del beneficiario, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo, a pena di decadenza, della seguente documentazione:

- 1) provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con assunzione della spesa eccedente il contributo regionale concedibile e con indicazione del quadro economico di spesa;
- 2) atto comprovante la disponibilità dell'area;
- 3) dichiarazione che non sussistono vincoli di alcuna natura sull'area interessata all'opera e, ove sussistano, i nulla-osta degli enti competenti;
- 4) dichiarazione che le eventuali infrastrutture di cui al precedente art. 4, secondo comma, sono conformi alle norme contenute nell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e relativo regolamento di attuazione.

3. Le modalità di erogazione dei contributi, nonché la revoca o la riduzione dei medesimi in riferimento alle minori spese sostenute, sono regolate dall'art. 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.

4. In sede di collaudo, dovrà essere accertata anche la rispondenza delle eventuali infrastrutture a quanto previsto al precedente punto 4).

Art. 8.

Autorizzazione di spesa

1. All'onere di L. 3.000.000.000 derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977 n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, mediante prelevamento di pari importo dalle partite n. 17-18-19 del fondo globale per le spese di investimento, iscritto al cap. 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987.

2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 è iscritto al cap. 73082 denominato «Interventi regionali per la realizzazione di strutture intese a favorire l'attività motoria» con lo stanziamento di L. 3.000.000.000.

3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà nell'apposita legge di bilancio.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 marzo 1988

BERNINI

88R0318

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1988, n. 9.

Acquisizione in località Castel Rigone del comune di Passignano sul Trasimeno di terreno adiacente la struttura ricettiva realizzata con i fondi CEE dell'azione pilota P.I.M. e della legge regionale 19 novembre 1984, n. 45. Acquisizione di beni in comune di Magione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 21 del 29 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata ad acquistare i seguenti immobili:

a) terreni in comune di Passignano, località Castel Rigone censiti al catasto terreni come in appresso:

Comune di Passignano, partita 2026, foglio 34, part. 25/b mq 970, part. 27/b mq 7570, part. 80/b mq 1890 con redditi da determinare. Prezzo complessivo L. 93.800.000;

b) immobili in comune di Magione censiti al catasto terreni come in appresso:

Comune di Magione, partita 6264, foglio 32 part. 53 mq 5080, part. 54 mq 3900, part. 56 mq 3450;

Comune di Magione, partita 5829, foglio 32 part. 55 f.r. mq 520 con redditi da determinare. Prezzo complessivo L. 68.500.000.

2. I beni di cui al precedente comma saranno iscritti al patrimonio disponibile della Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11.

Art. 2.

1. All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato in L. 170.000.000 comprese le spese contrattuali, sarà fatto fronte con quota dello stanziamento iscritto al cap. 6500, voce 1900, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1988.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, addì 28 marzo 1988

MANDARINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 22 febbraio 1988 (atto n. 651) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 marzo 1988.

88R0322

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1988, n. 10.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19. Disciplina per la programmazione e l'esecuzione delle opere pubbliche.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 22 del 1° aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19

1. Alla fine del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, sono aggiunte le parole «nonché le Società a partecipazione pubblica».

Art. 2.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19

1. All'art. 3, comma 4, 3° trattino, della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, la parola «funzionamento» è sostituita dalla parola «finanziamento».

2. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 è sostituito dal seguente:

«5. Il programma pluriennale o il piano attuativo annuale possono prevedere l'accantonamento di una quota massima del 15 per cento dei finanziamenti da destinare ad interventi urgenti ed imprevedibili, al completamento di opere già finanziate ed alla redazione, da parte della Regione, di progetti per interventi di rilevante interesse regionale o di progetti integrati di area».

Art. 3.

Modifiche ed integrazioni dell'art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986 n. 19, è aggiunta la seguente lettera c):

«c) alla predisposizione del notiziario regionale degli appalti pubblici di importo superiore a 100 milioni e delle concessioni, da pubblicare semestralmente sul B.U.R., in ossequio a quanto stabilito dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, secondo le modalità che saranno determinate dalla giunta regionale».

2. Il comma 3, dell'art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, è sostituito dai seguenti:

«3. Gli enti locali sono tenuti ad inviare ai comitati regionali di controllo sugli atti degli Enti locali il contratto di appalto o qualora mancante, la deliberazione di affidamento dei lavori, nonché la deliberazione di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione avvalendosi del modello di trasmissione approvato dalla giunta regionale, compilato in ogni sua parte.

4. I comitati regionali di controllo trasmettono alla giunta regionale, ogni trimestre, copia dei modelli di cui al precedente comma relativi agli atti approvati.

5. Gli altri enti pubblici sono tenuti, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, a trasmettere trimestralmente alla giunta regionale i dati relativi agli appalti e alle concessioni secondo le modalità stabilite dalla stessa giunta regionale.

6. Alla formazione della banca dati dell'osservatorio ed al loro aggiornamento provvedono gli uffici regionali preposti alla elaborazione e verifica dei programmi in relazione anche alle informazioni fornite dai comitati regionali di controllo sugli atti degli Enti locali e dagli altri Enti pubblici».

Art. 4.

Modalità di erogazione dei contributi in conto capitale per lavori di economia

1. All'art. 11, comma 2 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, la cifra indicata di lire 30 milioni è sostituita con la cifra di lire 60 milioni.

2. All'art. 11 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis: Qualora i lavori vengano eseguiti in economia dalle amministrazioni interessate, la liquidazione dei contributi in conto capitale è effettuata secondo le modalità di cui al precedente art. 11, ad eccezione della prima anticipazione che viene liquidata dalla giunta regionale contestualmente alla formale concessione del contributo».

Art. 5.

Contributi in annualità costanti

1. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 è così sostituito:

«3. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo è effettuata direttamente agli enti interessati ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di ammortamento dei mutui e per la durata degli stessi.

3-bis. La giunta regionale, a seguito della presentazione da parte degli enti interessati della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, della relazione acclarante i rapporti economici tra regione ed ente, nonché del piano di ammortamento definitivo del mutuo contratto, verifica la spesa realmente sostenuta e provvede alla rideterminazione del contributo sulle annualità residue di ammortamento del mutuo.

3-ter. La giunta regionale assegna all'ente beneficiario, ai fini della presentazione della documentazione di cui al precedente comma, un termine trascorso il quale dispone la sospensione del pagamento delle residue rate di contributo fino all'avvenuta presentazione dei documenti stessi.

3-quater. Gli eventuali interessi di mora da versare per effetto dell'avvenuta sospensione del pagamento delle rate residue, nonché le restanti rate di ammortamento sono a carico degli enti interessati».

Art. 6.

Integrazione dell'art. 15 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19

1. All'art. 15 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Per i mutui contratti dagli enti interessati con la Cassa depositi e prestiti e con l'istituto del credito sportivo la Regione può, inoltre, offrire la garanzia prevista dagli artt. 5, comma 1, lett. c) e 6 del decreto ministeriale 1º febbraio 1985.

4. All'onere per il rilascio delle garanzie di cui al comma 1 del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento annuale del cap. 6045 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale».

Art. 7.

Integrazione dell'art. 21 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19

1. Al comma 1, dell'art. 21 della legge regionale 20 maggio 1986 n. 19, è aggiunto il seguente:

1-bis. La dichiarazione di disponibilità ad eseguire le opere va resa entro giorni 15 dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente il predetto termine la stessa si intende resa in senso negativo».

Art. 8.

Modifica dell'art. 24 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19

1. Il comma 1, dell'art. 24 della legge regionale 20 maggio 1986 n. 19, è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le forme di pubblicità previste dalle normative statali, gli avvisi di gara per l'esclusione dei lavori di importo a base d'asta superiore a 100 milioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione».

Art. 9.

Modifica dell'art. 25 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19

1. Il comma 3, dell'art. 25 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

«3. La Regione e gli altri enti pubblici possono provvedere all'affidamento dei lavori di loro competenza di importo non superiore a 100 milioni di lire mediante il sistema della trattativa privata».

Art. 10.

Integrazione dell'art. 27 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19

1. All'art. 27 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 è aggiunto il seguente comma:

«2. Restano di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza attinenti ad opere pubbliche e di pubblica utilità la cui esecuzione è di spettanza della Regione stessa».

Art. 11.

Integrazione dell'art. 29 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19

1. Al comma 1, dell'art. 29 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 è aggiunto il seguente:

1-bis. Per le opere realizzate con il contributo regionale la nomina del collaudatore avviene con le modalità indicate nell'art. 44, comma 3, della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70».

Art. 21.

Rinvio alle disposizioni statali

1. Prima dell'art. 31 del titolo IV, norme finali, della legge regionale 20 maggio 1986 n. 19, è inserito il seguente art.30-bis:

«1. Per quanto non espressamente previsto nel titolo terzo della presente legge si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di opere pubbliche».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, addì 29 marzo 1988

MANDARINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 22 febbraio 1988 (atto n. 652) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 26 marzo 1988.

88R0323

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
 - ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
 - ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
 - ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20
- ## LAZIO
- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
 - ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
 - ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
 - ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
 - ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
 - ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
 - ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
 - ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
 - ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
 - ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari
- ## LIGURIA
- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
 - ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
 - ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r
- ## LOMBARDIA
- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
 - ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
 - ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
 - ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
 - ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
 - ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
 - ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
 - ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
 - ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5
- ## MARCHE
- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
 - ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
 - ◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
 - ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59
- ## MOLISE
- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
 - ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115
- ## PIEMONTE
- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
 - ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
 - ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
 - ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
 - ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
 - ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
 - ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
 - ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73
- ## PUGLIA
- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
 - ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
 - ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
 - ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
 - ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
 - ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
 - ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229
- ## SARDEGNA
- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
 - ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
 - ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
 - ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
 - ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10
- ## SICILIA
- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
 - ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
 - ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
 - ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
 - ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
 - ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
 - ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
 - ◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
 - ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
 - ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30
- ## TOSCANA
- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
 - ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
 - ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Piazza D. Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
 - ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
 - ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
 - ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
 - ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7
- ## TRENTINO-ALTO ADIGE
- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
 - ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11
- ## UMBRIA
- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
 - ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
 - ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29
- ## VALLE D'AOSTA
- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiliier, 34
- ## VENETO
- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
 - ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
 - ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
 - ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
 - ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
 - ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
 - ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggiero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 60;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali</i> ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 95 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 95 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidali, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 65082149 - 65082221